




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione e ricerche



**La riforma della politica agricola  
comune 2014-2020**

*Le politiche di sviluppo rurale*

n. 154

27 febbraio 2015

# Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione e ricerche

La riforma della politica agricola  
comune 2014-2020

*Le politiche di sviluppo rurale*

n. 154

27 febbraio 2015

---

Servizio responsabile:

*SERVIZIO STUDI – Dipartimento Agricoltura*

☎ 066760-3610 – ✉ [st\\_agricoltura@camera.it](mailto:st_agricoltura@camera.it)

Ha partecipato alla redazione della parte generale del presente *dossier* il seguente Ufficio:

*SEGRETERIA GENERALE – Ufficio Rapporti con l'Unione europea*

☎ 066760-2145 – ✉ [cdvue@camera.it](mailto:cdvue@camera.it)

---

**La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.**

---

*File: Ag0107.doc*

# INDICE

## PARTE GENERALE

<b>La PAC 2014-2020</b>	<b>5</b>
▪ Il Quadro finanziario pluriennale dell'UE 2014-2020: le risorse destinate alla PAC 2014-2020	7

## PARTE SPECIALE

<b>Il II Pilastro della PAC 2014-2020: le politiche per lo sviluppo rurale</b>	<b>15</b>
▪ Il II pilastro della PAC nell'Accordo di partenariato 2014-2020: le risorse del FEASR e loro ripartizione per Obiettivi tematici	15
▪ Il regolamento UE 1305/2013: la programmazione, le priorità dello sviluppo rurale e le specifiche misure di sostegno. Il loro collegamento con gli OT	18
▪ Analisi degli OT e delle sottostanti misure di sostegno allo sviluppo rurale delineate nell'Accordo di partenariato dell'Italia	33
▪ La programmazione nazionale per lo sviluppo rurale	37

<b>APPENDICE: STATO DI ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE 2007-2013</b>	<b>57</b>
---	-----------



## **Parte generale**



## LA PAC 2014-2020

La politica agricola comune è fondata su **due pilastri**.

Il **primo pilastro** è costituito da strumenti connessi al funzionamento dei **mercati agricoli** e della catena di approvvigionamento alimentare e dai **pagamenti diretti** agli agricoltori subordinati al rispetto di criteri di gestione obbligatori e di buone condizioni agronomiche ed ambientali cd. *criteri di condizionalità*. Le misure del primo pilastro sono obbligatorie per gli Stati membri e, **salvo in rari casi, non sono oggetto di cofinanziamento** nazionale.

Il **secondo pilastro** della PAC è costituito dalla politica di **sviluppo rurale**, che punta a migliorare la competitività del settore agricolo, la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima, nonché uno sviluppo territoriale equilibrato delle zone rurali. Si tratta di misure, anch'esse soggette a specifiche condizionalità, **cofinanziate e attuate nell'ambito del quadro strategico complessivo dei Fondi UE** (i cd. Fondi SIE, in particolare il FEASR), e **realizzate tramite programmi di sviluppo** che soddisfano le priorità dell'Unione per lo sviluppo rurale a livello nazionale, regionale e locale<sup>1</sup>.

Combinare, tali misure sono volte a garantire un livello di sostegno per gli agricoltori dell'Unione, creando le basi necessarie per il perseguimento delle seguenti finalità della politica agricola dell'UE<sup>2</sup> nel periodo 2014-2020:

- una produzione alimentare sostenibile, attraverso l'aumento della competitività del settore agricolo e la redditività delle produzioni
- una gestione sostenibile delle risorse, favorendo l'efficienza energetica, il sequestro del carbonio, la produzione di biomassa e di energia rinnovabile, e più in generale l'innovazione
- uno sviluppo territoriale equilibrato per preservare la vitalità e le potenzialità delle zone rurali europee, tale da rendere il settore agricolo competitivo e dinamico in grado di attrarre i giovani agricoltori<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Quanto sopra riportato sulla struttura della PAC è tratto dalla Comunicazione della Commissione UE "**Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020**".

<sup>2</sup> Conformemente all'articolo 39, del TFUE, la PAC ha come propri obiettivi di incrementare la produttività dell'agricoltura, assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, stabilizzare i mercati e garantire la sicurezza di approvvigionamenti che raggiungano il consumatore a prezzi ragionevoli. Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei suoi metodi specifici di applicazione occorre tener conto della particolare natura dell'attività agricola, riconducibile alla struttura sociale di questo settore e alle disparità strutturali e naturali esistenti tra le varie regioni agricole, dell'esigenza di apportare per gradi gli opportuni adeguamenti e della stretta interconnessione tra il settore dell'agricoltura e l'economia nel suo complesso.

<sup>3</sup> Si veda, la Comunicazione della Commissione del 18 novembre 2010 intitolata «La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio» [COM\(2010\) 672](#).



Il 20 dicembre 2013 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea i quattro regolamenti che riformano la politica agricola dettandone la cornice normativa per il nuovo orizzonte di programmazione. La riforma si articola su quattro strumenti normativi principali:

- i **pagamenti diretti** agli agricoltori, di cui al Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- l'**organizzazione comune di mercato unica** dei prodotti agricoli, di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- il sostegno allo **sviluppo rurale**, di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- il **finanziamento**, la **gestione** e il **monitoraggio** della **politica agricola** comune, di cui al Regolamento (UE) n. 1306/2013.

Le risorse complessivamente destinate alle misure della politica agricola comune sono suddivise, come in passato, tra i due pilastri della PAC, e dunque tra pagamenti diretti, consistentemente riformati rispetto al precedente periodo di programmazione, dotazioni afferenti ad interventi di mercato (es. ortofrutta, vitivinicolo, etc.); e sviluppo rurale cofinanziato con le risorse nazionali.

La PAC nel nuovo periodo di **programmazione 2014-2020** mobilerà risorse finanziarie per **408,3 miliardi** di euro (a prezzi costanti 2011, si tratta di 362,8 miliardi di euro, v. l'analisi *infra*).

Di tale somma, circa 312,7 miliardi<sup>4</sup>, sono destinati ai pagamenti diretti a favore degli agricoltori e alle misure di mercato.

Si segnala che con la riforma, il 30% delle risorse europee, impegnate per il settore agricolo, sono destinate a obiettivi ambientali.

Infatti, il 30% dei massimali per i pagamenti diretti è destinato per il pagamento di "*greening*" (inverdimento) ed il 30% delle risorse dello sviluppo rurale è obbligatoriamente destinato a misure agro-climatiche-ambientali, forestazione, agricoltura biologica, investimenti per l'ambiente ed il cambiamento climatico, premi Natura 2000 per le zone soggette a vincoli naturali e per i servizi silvo-climatico-ambientali e di salvaguardia delle foreste<sup>5</sup>.

**Per l'Italia**, nel periodo 2014-2020, le risorse ammontano a circa **52 miliardi**, di cui **27 miliardi** per i **pagamenti diretti**, **4,2 miliardi** per le organizzazioni di **mercato**, e poco meno di **20,9 miliardi** per lo **sviluppo rurale** (in tale importo è compresa la quota di cofinanziamento nazionale, pari a circa 10,4 miliardi).

---

<sup>4</sup> 277,9 miliardi di euro a prezzi costanti 2011.

<sup>5</sup> Si veda sul punto, MEF-RGS [La politica agricola comune](#).

## Il Quadro finanziario pluriennale dell'UE 2014-2020: le risorse destinate alla PAC 2014-2020

Il Quadro finanziario pluriennale (QFP) **2014-2020**<sup>6</sup> prevede una cifra massima di spesa per l'UE per il periodo 2014-2020 pari a 959.988 milioni di euro in stanziamenti per impegni (a prezzi costanti 2011), corrispondente al 1,00% del reddito nazionale lordo (RNL), con una **riduzione di circa il 3,4%** rispetto al periodo di programmazione 2007-2013.

I **tagli**, rispetto al precedente periodo programmatorio 2007-2013, si sono concentrati sulla conservazione e gestione delle risorse naturali (-11,3%, rispetto al 2007-2013), rubrica di cui fa parte preponderante la **politica agricola comune**, e sulla politica di coesione (-8,5% rispetto al 2007-2013).

I tagli come è possibile desumere dalla tabella seguente, hanno riguardato ambiti sui quali si appunta la maggior parte dei finanziamenti europei.

(dati in milioni di euro, a prezzi costanti 2011)


COMMITMENT APPROPRIATIONS	2007-2013	MFF 2014-2020	Difference: MFF 2014-2020 vs 2007-2013	
	mil EUR	mil EUR	mil EUR	%
<b>1. Smart and Inclusive Growth</b>	446.788	450.763	3.975	0,9%
1a Competitiveness for Growth and Jobs	91.541	125.014	34.073	37,2%
1b Economic, social and territorial cohesion	355.248	325.149	-30.099	-8,5%
<b>2. Sustainable Growth: Natural Resources</b>	420.682	373.179	-47.503	-11,3%
of which: Market related expenditure and direct payments*	318.820	277.851	-40.969	-12,9%
<b>3. Security and citizenship</b>	12.396	15.686	3.290	26,5%
<b>4. Global Europe</b>	56.815	58.704	1.889	3,3%
<b>5. Administration**</b>	56.503	61.629	5.126	9,1%
<b>6. Compensations***</b>	991	27	-964	-97,3%
<b>TOTAL COMMITMENT APPROPRIATIONS</b>	<b>994.175</b>	<b>959.988</b>	<b>-34.187</b>	<b>-3,4%</b>
as a percentage of GNI	1,12%	1,00%	-0,12%	

Fonte: Commissione UE, [FAQ sul quadro finanziario pluriennale \(MFF\) 2014-2020](#).

Per ciò che attiene al riparto delle risorse del QFP 2014-2020, il 37,79% di esse è destinato alla PAC, e il 33,87% alle politiche di coesione.

La PAC dunque si conferma la principale voce finanziata dal bilancio europeo.

<sup>6</sup> Approvato con il Regolamento UE n. 1311/2013.



Fonte: Commissione UE, [FAQ sul quadro finanziario pluriennale \(MFF\) 2014-2020](#)

La tabella seguente dà indicazione delle risorse destinate nell'ambito del QFP alla politica agricola comune (stanziamenti per impegno):

(milioni di euro, a prezzi costanti 2011)

QFP 2014 -2020	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
<b>Totale stanziamenti</b>	134.318	135.328	136.050	137.100	137.866	139.078	140.242	<b>959.988</b>
<i>in % del RNL</i>	1,03	1,02	1,00	1,00	0,99	0,98	0,98	1,00
<b>Rubrica 2: conservazione e gestione risorse naturali, di cui:</b>								<b>373.179</b> (38,9%)
PAC-Mercato e pagamenti diretti (cd. I° Pilastro), di cui:								<b>277.851</b> (28,9%)
- pagamenti diretti	39.681	39.112	38.570	38.013	37.289	36.579	35.883	265.127 (27,6%)
PAC-Sviluppo rurale (FEASR) (cd. II° Pilastro)	12.865	12.613	12.366	12.124	11.887	11.654	11.426	<b>84.936</b> (8,8%)
<b>Totale PAC</b>	54.450	53.602	52.787	51.961	50.966	49.989	49.031	<b>362.787</b> (37,8%)
<i>in % del RNL</i>	0,41	0,40	0,38	0,38	0,36	0,35	0,34	0,37

Fonte Regolamento (UE) 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 (G.U.U.E. 20 dicembre 2013) basato sull'Accordo politico raggiunto nel giugno 2013 dal Parlamento, Consiglio e Commissione. L'approvazione del parlamento europeo è intervenuta il 20 novembre 2013 (Ris. PT\_TA(2013)455).

Come si evince, la rubrica 2 "Crescita sostenibile: risorse naturali" prevede uno stanziamento di 373.179 milioni (il 38,9% del totale del QFP). Di tale importo:

- al I° **Pilastro** della PAC (spese connesse al mercato e i pagamenti diretti) sono destinati 277.851 milioni a prezzi costanti 2011, pari a **312.735 milioni a prezzi correnti**;
- al II° **Pilastro** della PAC (sviluppo rurale) sono destinati 84.936 milioni a prezzi costanti 2011, pari a **95.577 milioni a prezzi correnti**.

Le **risorse complessive** stanziare dall'UE per la PAC nel periodo 2014-2020 ammontano dunque a 362.787 milioni di euro a prezzi costanti 2011, che sono pari a **408.312 milioni di euro** a prezzi correnti.

### **Il riparto tra gli Stati membri delle risorse europee destinate alla PAC nel periodo di programmazione 2014-2020**

#### *2.1.1 Le risorse europee per i pagamenti diretti e interventi di mercato: il Primo Pilastro*

Per ciò che concerne i **pagamenti diretti** agli agricoltori, trova applicazione:

- per l'anno finanziario 2014, il Regolamento (CE) n. 73/2009 relativo alla precedente programmazione, come integrato dal Regolamento transitorio UE 1310/2013 e dal Regolamento attuativo (UE) n. 320/2014,
- per gli anni 2015-2020 la nuova disciplina finanziaria contenuta nel Regolamento UE 1307/2014, che si applica dal 1° gennaio 2015.

I ritardi nel negoziato di adozione dei nuovi regolamenti UE<sup>7</sup> hanno infatti comportato il rinvio al 2015 (anziché a partire dal 2014) dell'entrata in vigore del Regolamento UE 1307/2014 sui pagamenti diretti agli agricoltori e di talune misure previste dal regolamento OCM Unica) e, contestualmente, la necessità di prevedere un Regolamento transitorio per garantire anche per il 2014 la prosecuzione degli aiuti ai sensi del già citato regolamento CE n. 73/2009. E' stato pertanto adottato il Regolamento (UE) n. 1310/2013, cd. Regolamento transitorio e il Regolamento attuativo (UE) n. 320/2014.

La tabella seguente, tratta dal sito della Commissione UE - DG agricoltura<sup>8</sup>, illustra i massimali dei pagamenti diretti per il periodo di programmazione 2015-2020 per Stati membri maggiormente beneficiari.

L'Italia si colloca al quarto posto, dopo Francia, Germania e Spagna.

<sup>7</sup> Il percorso di adozione della nuova PAC 2014-2020 risulta efficacemente illustrato sul sito istituzionale del Mipaaf, all'indirizzo:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4277>

<sup>8</sup> [http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/budget/mff-2014-2020/mff-figures-and-cap\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/budget/mff-2014-2020/mff-figures-and-cap_en.pdf).

(milioni di euro, a prezzi correnti)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
<b>Totale EU 28</b>	<b>41.679,9</b>	<b>41.923,9</b>	<b>42.128,9</b>	<b>42.131,8</b>	<b>42.168,6</b>	<b>42.205,4</b>	<b>252.238,5</b>
Francia	7.586,3	7.553,7	7.521,1	7.448,4	7.462,8	7.437,2	45.049,5 (17,9%)
Germania	5.178,2	5.144,3	5.110,4	5.076,5	5.047,5	5.018,4	30.572,3 (12,1%)
Spagna	4.833,6	4.842,7	4.851,7	4.866,7	4.880,0	4.893,4	29.168,1 (11,6%)
<b>Italia</b>	<b>3.953,4</b>	<b>3.902,0</b>	<b>3.850,8</b>	<b>3.799,5</b>	<b>3.751,9</b>	<b>3.704,3</b>	<b>22.296,1</b> <b>(8,8%)</b>
Regno Unito	3.548,6	3.555,9	3.563,3	3.570,5	3.581,1	3.591,7	21.410,1 (8,5%)
Polonia	2.970,0	2.987,3	3.004,5	3.021,6	3.041,6	3.061,5	18.086,5 (7,1%)
Grecia	2.047,2	2.049,1	2.015,1	1.991,1	1.969,1	1.947,1	12.008,8 (4,8%)
Romania	1.428,5	1.629,9	1.813,8	1.842,4	1.872,8	1.903,2	10.490,7 (4,2%)

Per l'anno 2014, il massimale di pagamenti diretti **per l'Italia** fissato dal predetto regolamento n. 73/2009, nell'articolo 40 e nell'allegato VII (come da ultimo modificato dalla disciplina transitoria contenuta nel Regolamento UE 1310/2013 e dal Regolamento (UE) n. 320/2014<sup>9</sup>), è pari a 3.953,4 milioni.

Tale importo va sommato all'ammontare dei pagamenti diretti stanziati per il periodo 2015-2020 per il nostro Paese, pari, come indicato in tabella, a 22.962,1 milioni di euro.

Dunque, le risorse complessive stanziata a titolo di **pagamenti diretti** nel periodo di programmazione 2014-2020 **per l'Italia**, ammontano a poco meno di **27 miliardi di euro**.

Il Primo Pilastro reca al suo interno le risorse per le misure di sostegno all'**organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli** di cui al Regolamento n. 1308/2013 (OCM unica).

Circa **4 miliardi** sono destinati all'Italia. Si consideri che per l'OCM non vi sono spese pre-allocate, tranne che per il settore vitivinicolo e per l'olio d'oliva.

**Il I Pilastro è finanziato dal FEAGA, Fondo europeo agricolo di garanzia.**

Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento UE n. 1306/2013 **sono finanziate attraverso il Fondo:**

- a) le misure dirette a regolare o sostenere i mercati agricoli;
- b) i pagamenti diretti agli agricoltori;

<sup>9</sup> Regolamento di esecuzione della Commissione, recante modifica dell'allegato VIII del Regolamento (UE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune

- c) il contributo finanziario dell'Unione alle azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, realizzate dagli Stati membri in base a programmi selezionati dalla Commissione, diversi dai programmi di sviluppo rurale;
- d) il contributo finanziario dell'UE al programma "Frutta e verdura nelle scuole" di cui all'articolo 23 dell'OCM unica, Regolamento (UE) n. 1308/2013 e alle misure connesse a malattie degli animali e perdita di fiducia dei consumatori.

Il FEAGA inoltre finanzia direttamente:

- e) la promozione dei prodotti agricoli, realizzata direttamente dalla Commissione UE o attraverso organismi internazionali;
- f) le misure destinate a garantire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;
- g) la creazione e il mantenimento dei sistemi d'informazione contabile agricola;
- h) i sistemi di indagini agricole e sulla struttura delle aziende agricole.

### 2.1.2 Le risorse europee per lo sviluppo rurale: il Secondo Pilastro

Le risorse europee per lo **sviluppo rurale** per gli anni 2014-2020, sono state ripartite tra gli Stati membri con il regolamento UE n. 1305/2013.

La tabella seguente indica il riparto delle risorse tra i principali Stati beneficiari. L'Italia è la seconda beneficiaria, dopo la Polonia.

(milioni di euro, a prezzi correnti)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
<b>Totale EU 28</b>	<b>13.652,3</b>	<b>13.652,8</b>	<b>13.653,3</b>	<b>13.653,8</b>	<b>13.654,4</b>	<b>13.654,9</b>	<b>13.655,5</b>	<b>95.577,1</b>
Polonia	1.569,5	1.567,5	1.565,3	1.563,2	1.561,0	1.558,7	1.556,0	10.941,2 (11,5%)
<b>Italia</b>	<b>1.480,2</b>	<b>1.483,4</b>	<b>1.486,6</b>	<b>1.489,9</b>	<b>1.493,2</b>	<b>1.496,6</b>	<b>1.499,8</b>	<b>10.429,7</b> <b>(10,9%)</b>
Francia	1.404,9	1.408,3	1.411,8	1.415,3	1.418,9	1.422,8	1.427,7	9.909,9 (10,4%)
Spagna	1.187,5	1.186,4	1.185,3	1.184,2	1.183,1	1.182,1	1.182,1	8.290,8 (8,7%)
Germania	1.178,8	1.177,3	1.175,7	1.174,1	1.172,5	1.170,8	1.168,8	8.217,9 (8,6%)
Romania	1.149,8	1.148,3	1.146,8	1.145,2	1.143,6	1.141,9	1.139,9	8.015,7 (8,4%)
Grecia	601,1	600,5	600,0	599,5	598,9	598,3	597,7	4.196,0 (4,4%)
Portogallo	577,0	577,9	578,8	579,7	580,6	581,5	582,3	4.057,8 (4,3%)

Fonte: Regolamento UE n. 1305/2013 (Allegato 1).

Il contributo dell'Unione ai programmi di sviluppo rurale di cui al **Regolamento UE n. 1305/2013**<sup>10</sup> è concesso attraverso il **FEASR**, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (articolo 6, Regolamento UE n. 1306/2013).

<sup>10</sup> Il Regolamento UE 1305/2013 reca la nuova disciplina sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) e abroga, conseguentemente, la disciplina relativa al pregresso periodo di programmazione, contenuta nel Regolamento CE n. 1698/2005.

Per ciò che concerne il riparto delle risorse, si ricorda che il Regolamento UE n. 1303/2013<sup>11</sup>, con una innovazione rispetto al precedente periodo 2007-2013, disciplina i Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) nell'ambito di un **quadro strategico comune**, basato su un **ristretto numero di obiettivi tematici comuni**, connessi agli obiettivi della strategia Europa 2020.

Si tratta dei seguenti **undici obiettivi**

1. rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
2. migliorare l'accesso alle telecomunicazioni, nonché il loro impiego e la loro qualità;
3. promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP)
4. sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio;
5. promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;
6. preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;
7. promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare strozzature nelle principali infrastrutture di rete;
8. promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori;
9. promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione;
10. investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente;
11. rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente.

Come meglio verrà spiegato oltre, vi sono **ritardi nell'iter di approvazione dei programmi di sviluppo rurale** nazionali (i quali costituiscono, nella sostanza, la fase attuativa dell'Accordo di partenariato nazionale).

Sul punto, il Ministro Martina ha risposto il 6 febbraio 2015 in Assemblea alla Camera all'interrogazione a risposta immediata Caon [3-01267](#), affermando che i Programmi italiani di sviluppo rurale saranno formalmente approvati dalla Commissione UE a partire da maggio 2015, una volta approvata la **modifica al bilancio europeo: le risorse per lo sviluppo rurale relative all'annualità 2014 dovrebbero essere spalmate sugli esercizi successivi, a partire dal 2015**.

---

<sup>11</sup> Regolamento UE 17 dicembre 2013 n. 1303/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante *Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.*

## **Parte speciale**





## IL II PILASTRO DELLA PAC 2014-2020: LE POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE

### Il II pilastro della PAC nell'Accordo di partenariato 2014-2020: le risorse del FEASR e loro ripartizione per Obiettivi tematici

In virtù della nuova disciplina di programmazione, ogni Stato membro - in base al **quadro strategico comune (QSC)**<sup>12</sup> - elabora un **Accordo di partenariato**, da predisporre in collaborazione con i livelli territoriali di governo interessati in dialogo con la Commissione, nel quale definisce il quadro strategico della programmazione nazionale relativa al periodo 2014-2020 dei **fondi strutturali e di investimento europei**, vale a dire i fondi della politica di coesione (Fondo europeo di sviluppo regionale, FESR; Fondo sociale europeo, FSE; e, per i Paesi che ne beneficiano, Fondo di coesione) nonché il **Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (FEASR)** e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)<sup>13</sup>.

<sup>12</sup> Il QSC, allegato al regolamento (UE) n. 1303/2013, stabilisce orientamenti strategici per agevolare il **processo di programmazione** e il coordinamento settoriale e territoriale degli interventi dell'Unione nel quadro dei fondi SIE e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'Unione, **in linea con le finalità e gli obiettivi della strategia Europa 2020**

<sup>13</sup> Il ricorso agli Accordi di partenariato si colloca nell'ambito di una profonda revisione del metodo e delle regole di programmazione applicabili al periodo 2014-2020 rispetto a quelle relative al periodo precedente 2007-2013. Le maggiori innovazioni concernono, oltre a quanto richiamato:

- la ridefinizione delle regole di condizionalità per l'erogazione dei fondi, in tre tipologie:
  - a) **ex ante**, definite nelle norme specifiche di ciascun Fondo riportate nell'Accordo;
  - b) rispetto dei parametri macroeconomici e di finanza pubblica previsti nell'ambito della *governance* economica; in particolare, la Commissione può chiedere ad uno Stato membro di rivedere l'accordo di partenariato e i relativi programmi operativi, ove necessario per dare attuazione alle raccomandazioni indirizzate allo Stato stesso nell'ambito di una procedura per disavanzo eccessivo o per squilibri macroeconomici. Se il Paese non soddisfa la richiesta, la Commissione può adottare una decisione di sospensione di parte o di tutti i pagamenti relativi ai programmi interessati, da sottoporre al Consiglio dell'UE;
  - c) **ex post** (da completare entro il 31 dicembre 2023), vincolate al raggiungimento di obiettivi predeterminati. Il mancato conseguimento degli obiettivi può determinare la sospensione dei finanziamenti; una grave insufficienza nella realizzazione degli obiettivi di un programma può dare luogo alla soppressione del programma.
- **il 6% degli stanziamenti totali per i fondi strutturali è riservato ai programmi che hanno raggiunto gli obiettivi concordati nella Strategia Europa 2020 (riserva di efficacia).**

I Fondi sono attuati mediante **Programmi Operativi** elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata. Ciascun programma definisce le priorità, gli obiettivi specifici, le dotazioni finanziarie del sostegno dei Fondi e il corrispondente cofinanziamento nazionale.

La Commissione valuta i programmi e formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione; approva il programma, entro sei mesi, a condizione che le eventuali osservazioni siano state adeguatamente recepite. I programmi sono modificabili (previa richiesta motivata dello Stato e approvazione della Commissione europea).

Su richiesta degli Stati membri, Banca europea per gli investimenti può partecipare alla preparazione dell'accordo di partenariato, nonché ad attività connesse alla preparazione degli interventi, in particolare grandi progetti, strumenti finanziari e partenariati pubblico-privati. La Commissione può consultare la BEI prima dell'adozione dell'accordo di partenariato o dei

L'impostazione strategica definita per i Fondi strutturali e per il FEASR e FEAMP (Fondi SIE), è articolata su **11 obiettivi tematici (OT)** corrispondenti a quelli individuati **dall'articolo 9 del Regolamento UE n. 1303/2013**.

L'Accordo di partenariato elaborato dall'Italia è stato approvato dalla Commissione UE<sup>14</sup>, il 29 ottobre 2014.

Le risorse finanziarie complessive destinate all'Italia attraverso la globalità dei **Fondi SIE** ammontano a **42,1 miliardi** di euro, ai quali va aggiunto il relativo cofinanziamento nazionale. Per ciò che attiene specificamente al **FEASR**, le risorse europee sono 10,4 miliardi di euro.

La Tabella che segue dà indicazione del riparto per obiettivi tematici delle risorse dei Fondi SIE contenuto nell'Accordo di partenariato dell'Italia.

ITALIA- Allocations delle risorse comunitarie per Obiettivo tematico e per Fondo (milioni di euro)

OBIETTIVI TEMATICI	FESR	FSE	FEASR	FEAMP	Totale
OT1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione	3.352,7	-	441,9	-	3.794,7
OT2 - Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime	1.845,5	-	257,9	-	2.103,4
OT3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura	3.575,3	-	4103,9	218,7	7.897,9
OT4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori	3.138,6	-	797,7	12,7	3.948,9
OT5 - Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi	811,9	-	1546,7	-	2.358,6
OT6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse	2.341,6	-	1894,6	215,5	4.451,7
OT7 - Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete	2.473,5	-	-	-	2.473,5
OT8 - Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	-	4.086,5	224,1	58,1	4.368,7
OT9 - Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione	1.032,9	2.268,9	789,2	-	4.091,0
OT10 - Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e l'apprendimento permanente	959,6	3.156,4	79,4	-	4.195,3
OT11 - Rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente	410,2	593,8	-	-	1.004,0
<b>Totale OT</b>	<b>19.941,9</b>	<b>10.105,7</b>	<b>10.135,3</b>	<b>505,0</b>	<b>40.687,8</b>
Assistenza Tecnica	709,6	361,6	294,4	32,2	1.397,9
<b>Totale generale</b>	<b>20.651,5</b>	<b>10.467,2</b>	<b>10.429,7</b>	<b>537,3</b>	<b>42.085,7</b>

(\*) Il Negoziato sui PO potrà comportare modifiche nelle allocazioni delle risorse.

(\*) Nella proposta di Accordo di partenariato iniziale non erano indicate le informazioni relative alla programmazione del **FEAMP**, che sono state invece fornite successivamente, all'indomani della approvazione del relativo **Regolamento europeo (UE) n. 508/2014** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.

14 programmi e può chiederle di esaminare la qualità tecnica e la fattibilità economica e finanziaria dei grandi progetti. Per un approfondimento, si rinvia al **Dossier del Servizio studi n. 91/2014**.  
L'iter per l'approvazione dell'accordo è stato alquanto lungo e complesso: lo schema di Accordo è stato inviato alla Commissione il 9 dicembre 2013, per l'acquisizione di osservazioni sulla strategia individuata e la coerenza con le raccomandazioni espresse nei documenti elaborati dall'UE. La Commissione ha trasmesso le proprie osservazioni il 10 marzo 2014. Lo schema di Accordo, con le allegate osservazioni elaborate dalla Commissione UE, è stato trasmesso alle Camere il 21 marzo 2014 ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 1, comma 246 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014). La Commissione V Bilancio e la Commissione XIV politiche dell'Unione europea della Camera si sono pronunciate esprimendo parere favorevole con condizioni il 17 aprile 2014. Al parere è seguita un'interlocuzione con le Autorità europee chiuse il 29 ottobre 2014.

L'accordo di partenariato è stato frutto di un lungo negoziato che ha determinato una parziale rivisitazione della strategia nazionale inizialmente presentata dall'Italia per lo sviluppo rurale, al fine di tenere in considerazione i tre i macro obiettivi di cui all'articolo 4 del Reg. UE n. 1305/2013.

- stimolare la **competitività** del settore agricolo;
- garantire la gestione sostenibile delle **risorse naturali** e l'azione per il **clima**;
- realizzare lo **sviluppo territoriale equilibrato** delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro.

Pertanto, le risorse destinate dal FEASR a taluni OT hanno avuto una revisione rispetto alla proposta iniziale presentata dal nostro Paese<sup>15</sup>.

Ad esempio, le risorse destinate allo sviluppo delle infrastrutture in banda ultra-larga sono passate da 136 milioni previsti nell'accordo notificato ad aprile a 257,9 (**OT 2**).L'incremento di risorse ha tenuto conto della quasi totale assenza nel nostro Paese di infrastrutture in banda ultra larga (l'Italia si colloca all'ultimo posto della classifica dei paesi UE 28 in termini di copertura a 30 e 100 Mbps).

Anche gli obiettivi tematici 8 e 9, rispettivamente dedicati a promuovere l'occupazione e a promuovere l'inclusione sociale contro ogni tipo di povertà e discriminazione, finalizzati a promuovere l'occupazione nelle aree rurali e lo sviluppo delle stesse, hanno avuto un significativo incremento, essendo state appostate per essi risorse a più un miliardo di euro (il più finanziato è l'**OT 9**).

Dunque, ai tre obiettivi tematici che contribuiscono allo **sviluppo delle aree rurali (OT 2,8,9)** è destinato il **12,2%** delle risorse del **FEASR**.

Alla **competitività del settore agricolo** viene destinato il **44,3% delle risorse FEASR**, allocate sia nell'obiettivo investimenti (**OT3**) che in quello relativo all'innovazione (**OT1**) e nell'obiettivo relativo a formazione e consulenza (**OT 10**).

Alla **promozione** di un'**agricoltura sostenibile** e rispettosa dell'ambiente, sono destinate le risorse stanziare negli OT relativi al sostegno di un'economia a basse emissioni di carbonio (**OT 4**), all'adattamento climatico e alla prevenzione e gestione dei rischi (**OT 5**) e alla tutela dell'ambiente e alla promozione dell'uso efficiente delle risorse (**OT 6**) pari al **40,7% delle risorse FEASR**.

Infine all'**assistenza tecnica**, che dovrà contribuire al miglioramento della capacità della amministrazioni preposte alla gestione dei fondi (inclusa la Rete rurale nazionale, articolazione della Rete Rurale europea) è destinato il **2,8%** del totale delle **risorse FEASR**.

<sup>15</sup> La sintesi degli obiettivi tematici che in questa sede si fornisce è tratta dall'articolo di **Graziella Romito, Dirigente della Direzione sviluppo rurale del Mipaaf** e Vice presidente della Unità nazionale di animazione e coordinamento (UNAC) della Rete rurale nazionale, pubblicato su **PianetaPSR numero 36/ottobre 2014** e disponibile sul sito internet di Rete rurale nazionale <http://www.pianetapsr.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1316>.

## **Il regolamento UE 1305/2013: la programmazione, le priorità dello sviluppo rurale e le specifiche misure di sostegno. Il loro collegamento con gli OT**

Il Regolamento 1305/2013 dedica il suo Titolo II (articoli 6-12) alla disciplina delle regole che ne presidiano i contenuti (Capo I) e alla preparazione, approvazione e modifica dei programmi di sviluppo rurale (Capo II).

**I programmi di sviluppo rurale nazionale** debbono essere approvati dalla Commissione UE con un atto di esecuzione.

Uno Stato membro può presentare un unico programma di sviluppo rurale relativo all'insieme del suo territorio o una serie di programmi regionali, o, in alternativa, può presentare, in casi debitamente motivati, un **programma nazionale** ed una serie di **programmi regionali**, le cui strategie comunque debbono essere coerenti tra loro. **Questo è il caso dell'Italia.**

Il contenuto dei programmi di sviluppo rurale è delineato – a livello generale, per tutta la programmazione nazionale effettuata a valere sui Fondi SIE - **nell'articolo 27 del Regolamento UE 1303/2013**. Ai sensi di tale articolo, ciascun programma definisce una il contributo dello stesso alla realizzazione della strategia 2020 dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con il medesimo Regolamento, e con le norme specifiche di ciascun fondo e con i contenuti dell'accordo di partenariato.

Ciascun programma comprende le modalità per garantire l'attuazione efficace, efficiente e coordinata dei fondi SIE e le azioni volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. Ciascun programma definisce le priorità, stabilendo gli obiettivi specifici, le dotazioni finanziarie del sostegno dei fondi SIE e il corrispondente cofinanziamento nazionale, compresi gli importi relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione, che può essere pubblico o privato secondo quanto previsto dalle norme specifiche di ciascun fondo.

Specifiche indicazioni sulle modalità di redazione dei programmi di sviluppo rurale nazionali sono contenute nel regolamento di esecuzione della Commissione **Regolamento UE 17 luglio 2014, n. 808/2014**, recante talune modalità applicative del regolamento UE 1305/2013.

Gli Stati membri (Stato, regioni e province autonome) possono inserire nei programmi di sviluppo rurale dei sottoprogrammi tematici che rispondono a specifiche esigenze e che possono riguardare, in particolare:

- a) i giovani agricoltori,
- b) le piccole aziende agricole,
- c) le zone montane,
- d) le filiere corte,
- e) le donne nelle zone rurali;
- f) la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, la biodiversità.

Tali interventi, ai sensi dell'Allegato IV, Regolamento UE 1305, sono definiti di

particolare rilevanza strategica per lo sviluppo rurale. Unitamente ad essi, l'allegato IV cita come possibile sottoprogramma tematico anche gli investimenti in attività extra agricole, quali, ad es. le misure di sostegno alla costituzione di associazioni di produttori.

**La programmazione è soggetta ad una serie di condizionalità *ex ante*:**

- di **ordine generale** relative a tutti i Fondi SIE, definite nel Regolamento UE 1303/2013 (Allegato XI, parte II), quali l'esistenza di una capacità amministrativa per applicare l'antidiscriminazione, la parità di genere, la tutela dei diritti di persone con disabilità, la normativa UE su appalti pubblici e aiuti di Stato, nonché la disciplina europea in materia ambientale (VIA e VAS), l'esistenza di basi statistiche per la valutazione dell'efficacia e dell'impatto dei programmi.
- **di ordine specifico**, relative allo sviluppo rurale, contenute nel Regolamento UE 1305/2013, **connesse a talune priorità dell'UE per lo sviluppo rurale** e ai diversi obiettivi tematici ad esse sottesi, che vedono coinvolto il FEASR.

In particolare:

Per la promozione dell'organizzazione di filiera, il benessere degli animali e la gestione dei rischi (priorità realizzata con l'OT 5), quale condizionalità, compare l'esistenza di sistemi di valutazione nazionale o regionale di rischi.

Per la preservazione, ripristino e valorizzazione degli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste (OT 5 e OT 6) quale condizionalità vi sono, tra gli altri le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), che acquisiscono importanza determinante anche ai fini della concessione delle misure di sostegno dirette agli agricoltori (i cd. Pagamenti diretti di cui al Regolamento UE 1307/2013) al cui mancato rispetto il Regolamento UE 1306/2013 (Titolo VI, capo I) connette l'applicazione di una sanzione amministrativa.

Per l'incentivazione dell'uso efficiente delle risorse e il passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale (OT 4 e OT 6) , quale condizionalità, vi è, *in primis*, l'efficienza energetica e la realizzazione di azioni volte al miglioramento degli usi finali di energia, anche in termini di costi e dell'efficienza in sede di ristrutturazione edilizia; nonché, per le risorse idriche una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi all'uso delle risorse idriche efficienti e il recupero dei costi dei relativi servizi; nonché la realizzazione di misure di sostegno delle energie rinnovabili.

Per la promozione dell'inclusione sociale, riduzione della povertà e lo sviluppo economico delle zone rurali (OT 2), come condizionalità è inserita la costituzione di infrastrutture di reti di nuova generazione.

Tornando ai macro obiettivi di sviluppo rurale, essi sono perseguiti tramite **6 "azioni prioritarie"**, che a loro volta si esplicitano nei pertinenti OT del quadro comunitario di sostegno. Si tratta delle seguenti **6 "priorità"**:

- 1) promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- 2) potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la

- competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste;
- 3) promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo;
  - 4) preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura;
  - 5) incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale;
  - 6) adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.

Al di sotto delle sei azioni prioritarie, il Reg. 1305/2013 riconduce le **specifiche misure di sostegno**, le quali costituiscono, nella sostanza, il contenuto fondante degli interventi di sviluppo rurale 2014-2020.

Si propone, di seguito, l'analisi delle sei priorità contenute nel Regolamento UE 1305/2013, dei sottostanti obiettivi tematici e delle specifiche misure di sostegno attivabili dagli Stati membri nei rispettivi programmi (cfr. **Allegato VI** Reg. 1305).

Gli **importi** di sostegno concedibili ai beneficiari **per ciascuna misura** a valere sul FEASR sono indicati nell'**Allegato II** del Reg. UE 1305 (in alcuni casi le modalità di concessione delle misure sono specificate nell'articolato).

**PRIORITÀ 1: promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali (OT 10).**

**MISURE:**

**Formazione professionale** a favore degli addetti del settore agricolo alimentare e forestale dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali. I beneficiari del sostegno sono i prestatori di servizi di formazione (**articolo 14 Reg.**).

**Servizi di consulenza**, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole. Il beneficiario del sostegno è il prestatore dei servizi consulenza, o l'autorità o l'organismo che promuove l'avviamento di servizi di consulenza (**articolo 15 Reg.**).

In tal senso, si segnala il Reg. UE 1306/2013 ha previsto, nell'ambito della nuova disciplina sulla gestione dei Fondi PAC 2014-2020, la costituzione da parte degli Stati membri di un **sistema di consulenza aziendale in agricoltura** gestito da organismi pubblici designati e/o organismi privati selezionati e finalizzato in sostanza prestare sostegno agli agricoltori circa l'osservanza dei criteri di condizionalità che presiedono la concessione dei contributi PAC, quali il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali e di consulenza circa le misure di sostegno allo sviluppo rurale per essi previste. L'Italia ha previsto (articolo 1-ter, D.L. n. 91/2014) l'istituzione di tale sistema e i criteri per la partecipazione degli organismi di consulenza al sistema.

**Investimenti in tecnologie silvicole** e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste. Il sostegno è concesso a silvicoltori privati, comuni e loro consorzi e PMI per investimenti finalizzati a incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione, mobilitazione e commercializzazione. Gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico della foresta possono comprendere investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse. Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.

Il sostegno è limitato alle aliquote massime indicate nell'allegato II, ed in particolare al:

- 65 % del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate
- 40 % del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni (**articolo 21, paragrafo 1, lettera e), e articolo 26 Reg.**).

**PRIORITÀ 2:** potenziare in tutte le regioni la **redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura** e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste (**OT 3**).

**MISURE:**

In tale priorità rientrano **varie misure trasversali** di sviluppo rurale (cfr. *infra*), nonché il **sostegno** agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a **regimi europei di qualità dei prodotti agricoli e alimentari** ai sensi della relativa disciplina europea di tutela (Reg. UE 1152/2012) e della disciplina europea di tutela dei prodotti biologici (Reg. CE 834/2007), delle bevande spiritose (Reg. CE 110/2008) e sulla designazione e presentazione dei vini aromatizzati e bevande aromatizzate a base di vino (Reg. 1601/1991) (**articolo 16**).

**PRIORITÀ 3:** **promuovere l'organizzazione della filiera alimentare**, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la **gestione dei rischi nel settore agricolo** (**OT 3 e OT 5**).

**MISURE:**

**Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità** naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione. Il sostegno copre:

a) gli investimenti in azioni di prevenzione delle conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici;

b) investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati dai citati eventi, riconosciuti formalmente da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, i quali hanno causato la distruzione di non meno del 30% del potenziale agricolo interessato. Il sostegno è concesso agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori, nonché ad enti pubblici, a condizione che sia stabilito un nesso tra l'investimento intrapreso e il potenziale produttivo agricolo (**articolo 18**).

**Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici.** Il sostegno è concesso a silvicoltori privati e pubblici e ad altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi a copertura dei costi per i seguenti interventi:



- a) creazione di infrastrutture di protezione;
- b) interventi di prevenzione degli incendi o di altre calamità naturali su scala locale, compreso l'uso di animali al pascolo;
- c) installazione e miglioramento di attrezzature di monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie e di apparecchiature di comunicazione; nonché
- d) ricostituzione del potenziale forestale danneggiato dagli incendi o da altre calamità naturali, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie, eventi catastrofici ed eventi climatici. Gli interventi devono essere coerenti con il Piano nazionale delle foreste (**articolo 24**).

**Sostegno alla costituzione di associazioni e organizzazione di produttori** ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base di un piano aziendale (possono essere anche le associazioni di produttori previste dall'OCM unica di cui al Reg. UE 1308/2013) ed è limitato alle organizzazioni e associazioni di produttori che sono anche PMI (**articolo 27**).

**Pagamenti per il benessere degli animali.** I pagamenti sono concessi agli agricoltori in attività che si impegnano a realizzare interventi per il benessere degli animali.

Gli interventi debbono andare al di là dei requisiti obbligatori (cd. condizionalità) di mantenimento in buone condizioni del terreno e di benessere degli animali.

I requisiti per usufruire di tali pagamenti devono essere specificati nel programma.

Gli impegni per gli interventi devono avere durata da uno a sette anni, rinnovabile, e i pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Il massimale di sostegno è 500 euro per UB.

La Commissione può adottare atti delegati per definire degli ambiti in cui gli impegni per il benessere degli animali devono consistere in criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione(**articolo 33**).

### **Gestione del rischio.**

Il sostegno copre i contributi finanziari agli agricoltori attivi:

a) per il **pagamento dei premi di assicurazione** del raccolto, degli animali e piante a fronte del rischio da avversità atmosferiche, epizootie o fitopatie, a infestazioni parassitarie o a un'emergenza ambientale(**articolo 36**).

Il sostegno è concesso solo per le polizze assicurative che coprono le perdite causate dai predetti fatti che distruggano più del 30% della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata (**articolo 37**).

Il **massimale** dell'aiuto concedibile è pari al **65% del premio assicurativo dovuto**.

b) versati ai **fondi di mutualizzazione** per il pagamento di **compensazioni** finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche **per avversità atmosferiche** o **l'insorgenza di focolai di epizootie o fitopatie, infestazioni parassitarie o emergenza ambientale**. Gli Stati membri definiscono le regole per la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione, la concessione di pagamenti compensativi e l'ammissibilità degli agricoltori in caso di crisi e provvedono affinché i fondi prevedano sanzioni in caso di negligenza da parte dell'agricoltore. Il verificarsi degli eventi deve essere formalmente

riconosciuto dall'autorità competente dello SM interessato (**articolo 38**). Il **massimale** concedibile è pari al **65% dei costi ammissibili**.

c) versati ai **fondi di mutualizzazione** per il pagamento di **compensazioni** finanziarie agli agricoltori a seguito di un drastico **calo di reddito**.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati riguardo alla durata minima e massima dei mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione.

Il sostegno è concesso soltanto se il calo di reddito è superiore al 30% del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.

Il **massimale** concedibile è pari al **65% dei costi ammissibili**. La Commissione presenta entro il 31 dicembre 2018 al Parlamento UE e al Consiglio una relazione sull'applicazione delle misure in esame (**articolo 36**).

**PRIORITÀ 4: preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura (OT 5 e OT 6), nonché**

**PRIORITÀ 5: incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale (OT 4)**

#### **MISURE:**

In tali priorità rientrano gli **investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività** delle foreste ed in particolare la:

- forestazione e imboschimento;
- allestimento di sistemi agroforestali;
- investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali (**articolo 21, paragrafo 1, lettera a), b) e d)**).

#### **Pagamenti agro-climatico-ambientali.**

La misura è finalizzata alla conservazione e alla promozione dei cambiamenti delle pratiche agricole che contribuiscono favorevolmente all'ambiente e al clima e **il suo inserimento nei programmi di sviluppo rurale è obbligatorio** a livello nazionale e/o regionale.

Spetta agli SM rendere il sostegno disponibile in funzione delle specifiche esigenze e priorità nazionali, regionali e locali. I pagamenti sono concessi agli agricoltori, alle associazioni di agricoltori o alle associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio che si impegnano a realizzare gli interventi.

I pagamenti possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio o loro associazioni quando ciò è giustificato per la realizzazione di obiettivi ambientali.

Gli interventi debbono andare al di là dei requisiti generali obbligatori (cd. condizionalità) di mantenimento in buone condizioni del terreno e di benessere degli animali (art. 4, co. 1, lett. c) punti *ii*) e *iii*) Reg. UE 1307/2013), nonché dei requisiti minimi richiesti relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari<sup>16</sup> e degli altri requisiti obbligatori

<sup>16</sup> Con riferimento a questi ultimi, la normativa comunitaria e nazionale di riferimento è la seguente: Direttiva 94/411/CE; CE-COM (2002) 179, CE-COM (2002)349, Dec. 2004/259/CE,

stabiliti dalla legislazione nazionale e/o regionale.

I requisiti per la fruizione dei pagamenti devono essere specificati nel programma.

Gli impegni assunti devono avere una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario per conseguire o conservare i benefici ambientali auspicati, gli SM possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata superiore per determinati impegni, disponendone eventualmente la proroga annuale al termine del primo periodo.

Per i nuovi impegni successivi a quelli realizzati nel primo periodo, gli SM possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata inferiore.

I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti.

Se necessario, possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni agro-climatico-ambientali.

Se gli impegni sono assunti da associazioni di agricoltori o da associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio, il massimale è del 30%.

**Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati** circa le condizioni applicabili agli impegni concernenti l'allevamento estensivo; le condizioni applicabili agli impegni riguardanti l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono e la **conservazione delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica**, misura anch'essa finanziabile, nonché la definizione degli interventi ammissibili a titolo di sostegno alla conservazione, l'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura.

Quanto ai massimali di aiuto, sono i seguenti:

- 600 euro per ettaro/anno per colture annuali
- 900 per ettaro/anno per colture perenni specializzate
- 450 per ettaro/anno per altri usi della terra
- 200 per unità di bestiame (UB)/anno per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono (**articolo 28**).

#### ***Sostegno all'agricoltura biologica.***

Il sostegno è concesso, per ettaro di superficie agricola, agli agricoltori attivi o alle associazioni di agricoltori attivi che si impegnano ad adottare o mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica.

Gli interventi debbono andare al di là dei requisiti obbligatori, cd. requisiti di condizionalità, di mantenimento in buone condizioni del terreno e di benessere degli animali (art. 4, co. 1, lett. c) punti *ii*) e *iii*) Reg. UE 1307/2013), e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale. I requisiti devono essere specificati nel programma.

Gli impegni devono avere una durata compresa tra cinque e sette anni, ma nel caso di sostegno per la conversione all'agricoltura biologica, gli SM possono definire un periodo più breve (pari al periodo di conversione).

Se il sostegno è per il mantenimento dell'agricoltura biologica, gli SM, nei programmi di sviluppo rurale, possono prevedere la proroga annuale al termine (scaduto il primo

---

Direttiva 128/2009/CE, D.lgs. 194/95, D.lgs. 152/99, D.lgs. 152/06, Ministero della Salute, Decreto 26 febbraio 2007, DL 14 agosto 2012 n. 150 Direttiva Nitrati 91/676/CE; CE-COM (2002)179, Reg. (CE) n. 2003/03, L. 748/84, DM MIPAF 19/04/99, D.lgs. 152/99, D.lgs. 152/06, Legge 217/06 (Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti).

periodo) e, per i nuovi impegni successivi, possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata inferiore.

I pagamenti sono erogati annualmente e compensano, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno.

Se necessario, possono coprire anche i costi di transazione fino massimo al 20% del premio pagato per gli impegni. Se gli impegni sono assunti da associazioni di agricoltori, il massimale è del 30%.

Nel calcolare i pagamenti di cui al primo comma, gli Stati membri deducono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Il sostegno è limitato ai **seguenti massimali**.

- 600 euro per ettaro/anno per colture annuali
- 900 euro per ettaro/anno per colture perenni specializzate
- 450 euro per ettaro/anno per altri usi della terra.

Per assicurare che sia esclusa la possibilità di doppio finanziamento sulle **pratiche equivalenti**<sup>17</sup> la Commissione UE può adottare atti delegati (**articolo 29**).

#### **Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua.**

Il sostegno è erogato annualmente, per ettaro di superficie agricola o per ettaro di foresta, per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati dall'applicazione della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE e della direttiva quadro sulle acque.

Gli Stati membri devono dedurre l'importo necessario per escludere il doppio

<sup>17</sup> L'esclusione del doppio finanziamento, infatti, implica l'identificazione degli impegni della misura di sviluppo rurale oggetto di pagamento, equivalenti a quelli delle pratiche del *greening* (concernenti il I pilastro PAC) in modo da calcolare l'importo del pagamento solamente per gli impegni che vanno oltre queste pratiche. Come rilevato dal Mipaaf nella pubblicazione di ottobre 2014 "L'agricoltura biologica nello sviluppo rurale e l'uso della Rica per il calcolo dei pagamenti delle aziende biologiche", la Commissione UE individua tre possibili casi in cui è necessario verificare se il divieto di doppio finanziamento è rispettato:

- 1) gli impegni non hanno alcun legame con le pratiche del *greening*;
- 2) gli impegni sono di natura simile a quella delle pratiche del *greening* ma non sono utilizzati per l'equivalenza;
- 3) gli impegni sono utilizzati per l'equivalenza (allegato IX del regolamento sui pagamenti diretti) e sono:

a. di natura simile a quella delle pratiche del *greening*;

b. di natura diversa da quella delle pratiche del *greening* (punti 3 e 4 della sezione I e il punto 7 della sezione III dell'allegato IX del Reg. (UE) n. 1307/2013).

Nel primo caso non vi è alcun rischio di doppio finanziamento. Il calcolo dei premi si baserà, come in passato, sui costi aggiuntivi e sui mancati redditi relativi agli impegni assunti con la misura. Sia nel secondo sia nel terzo caso punto a), al contrario, gli impegni sono di natura simile alle pratiche *greening*, indipendentemente dal fatto che siano utilizzate o meno per l'equivalenza, per cui si deve garantire che le stesse pratiche non siano pagate a titolo sia del I sia del II Pilastro. Il pagamento, pertanto, può coprire solo gli impegni che vanno al di là delle pertinenti pratiche *greening* e di tutti i pertinenti requisiti obbligatori.

Per evitare il doppio finanziamento occorrerà individuare, quindi, tutti quegli impegni derivanti dall'adesione all'agricoltura biologica, analoghi a quelli del *greening*. L'individuazione di tali impegni dipende anche dall'attivazione o meno delle pratiche equivalenti definite a livello comunitario (IX allegato del Reg. (UE) n. 1307/2013), dai requisiti di accesso al contributo per l'agricoltura biologica che saranno adottati nei singoli PSR e dagli eventuali impegni aggiuntivi, rispetto a quelli stabiliti nel regolamento comunitario, previsti dalla legislazione nazionale.

L'Italia ha scelto di includere tra le pratiche equivalenti ammesse tutte quelle elencate nell'allegato 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, lasciando la possibilità alle autorità regionali competenti di ridurre la scelta degli agricoltori all'utilizzo solo di alcune tra quelle previste.

finanziamento delle pratiche equivalenti (di cui all'art. 43 Reg.(UE) n. 1307/2013) e alla Commissione UE è demandata l'adozione di atti delegati sul punto.

Il sostegno è concesso agli agricoltori e ai silvicoltori privati nonché alle associazioni di silvicoltori privati e, in casi debitamente giustificati, anche ad altri gestori del territorio.

Il sostegno è concesso unicamente per i vincoli derivanti da requisiti che vanno al di là delle buone condizioni agronomiche e ambientali e dei pertinenti criteri e attività minime per la fruizione dei benefici europei.

Il sostegno agli agricoltori in relazione alla direttiva quadro sulle acque è concesso unicamente per specifici requisiti esplicitamente indicati nel Reg. UE 1305/2013. I requisiti richiesti devono essere tra l'altro specificati nei programmi nazionali.

Le indennità sono concesse per le zone agricole e forestali Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE; per le altre aree naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola o silvicola, che contribuiscono all'attuazione della direttiva 92/43/CEE, a condizione che tali aree non superino, per programma di sviluppo rurale, il 5% delle zone Natura 2000 designate nello stesso territorio; le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva quadro sulle acque (**articolo 30**).

Il sostegno è limitato ai seguenti importi indicati in allegato II:

- 500 euro per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a cinque anni
- 200 euro per ettaro/anno
- 50 euro minimo per ettaro/anno per indennità connesse alla direttiva quadro acque.

#### ***Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici***

Le indennità a favore degli agricoltori in attività delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici sono erogate annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata.

I costi aggiuntivi e il mancato guadagno sono calcolati in confronto alle zone non soggette ai vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, tenendo conto dei pagamenti diretti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (titolo III, capo 3, Reg. (UE) n. 1307/2013).

Nel calcolare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno, gli Stati membri possono, quando ciò sia giustificato, diversificare il livello dei pagamenti tenendo conto:

- della gravità del vincolo permanente identificato che pregiudica le attività agricole;
- del sistema agricolo.

Gli importi erogabili sono fissati tra i valori minimo e massimo (e tali importi possono essere maggiorati in casi debitamente motivati tenendo conto di particolari circostanze debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale).

In particolare, si tratta di

- 25 euro minimo per ettaro/anno sulla media dell'area del beneficiario del sostegno
- 250 euro massimo per ettaro/anno
- 450 massimo per ettaro/anno nelle zone montane(**articolo 31**). La definizione di zone montane e delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici è contenuta nello stesso reg. UE 1305/2013 (**articolo 32**).

La disciplina prevede che la possibilità per gli SM di applicare le indennità previste dalla presente misura ai beneficiari delle zone che erano ammissibili durante il periodo di programmazione 2007-2013, nonché di applicare in misura decrescente per un periodo massimo di quattro anni la misura in questione a quei soggetti che non sono più

ammissibili per effetto della nuova delimitazione. Quando l'indennità raggiunge i 25 EUR in seguito all'applicazione del meccanismo di degressività, lo Stato membro può mantenere l'indennità a questo livello fino al termine del periodo di graduale soppressione. Una volta completata la delimitazione, i beneficiari delle zone che rimangono ammissibili ricevono integralmente le indennità previste (**articolo 31**).

***Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle foreste.***

Il sostegno è concesso, per ettaro di foresta, a silvicoltori pubblici e privati e altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi che si impegnano a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni silvoambientali e climatici.

Nel caso delle foreste demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione è un ente privato o un comune.

Per le aziende forestali sopra una data dimensione, definita dagli SM nei programmi di sviluppo rurale, il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente.

I pagamenti riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti di condizionalità obbligatori stabiliti dal diritto nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali. Tutti i requisiti devono essere specificati nel programma.

Gli impegni assunti devono avere una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario e debitamente giustificato, gli SM possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata superiore per taluni tipi di impegni.

I pagamenti compensano, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario, possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni silvo ambientali.

Il sostegno è limitato a 200 euro per ettaro/anno.

In casi giustificati, per gli interventi di tutela dell'ambiente, il sostegno può essere concesso sotto forma di pagamento forfettario o *una tantum* per unità, per impegni a rinunciare all'utilizzo commerciale di alberi e foreste, calcolato sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno.

Un sostegno può essere concesso a soggetti pubblici e privati per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali, per interventi non sopra contemplati.

Per garantire un uso efficiente delle risorse del FEASR, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati (**articolo 34**).

**Si consideri che per i beneficiari dei premi annuali di cui all'articolo 21, par. 1, lett. a) e b) (sostegno per forestazione ed imboscamento), e dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 soggiacciono alle condizionalità di cui all'allegato II del Regolamento UE 1306/2013 (Titolo VI, capo I) connette l'applicazione di una sanzione amministrativa.**

Tuttavia, il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Consiglio europeo, che introduce alcune disposizioni transitorie per l'anno 2014, stabilisce che le disposizioni relative al sistema di condizionalità previste dal Regolamento (UE) n. 1306/2013 si applichino a partire dal 1° gennaio 2015.

Per l'anno 2014, il quadro unionale di riferimento della condizionalità rimane, per tutto il 2014 lo stesso descritto e codificato dai Regolamenti del precedente periodo di programmazione (Reg. (CE) n. 73/2009 modificato dal Reg. UE 1310/2013).

Per l'anno 2014, si veda la **Circolare AGEA** 22 agosto 2014, Prot.N.ACIU.2014.529.

**PRIORITÀ 6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali (OT 8 e OT 9).**

**MISURE:**

***Servizi di base e rinnovamento nei villaggi delle zone rurali.***

Il sostegno riguarda:

a) la stesura e l'aggiornamento di **piani di sviluppo di comuni e villaggi** nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico;

b) investimenti finalizzati alla creazione o all'espansione di **infrastrutture su piccola scala**, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico.

Le infrastrutture di piccola scala sono quelle definite dagli SM nei programmi di sviluppo rurale.

c) l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la **banda larga**, e la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di **pubblica amministrazione online**.

Gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili possono, secondo i programmi nazionali, non essere di piccola scala. In tale caso devono essere stabiliti precisi criteri a garanzia della complementarità con altri strumenti di sostegno dell'Unione.

d) investimenti per l'introduzione o l'espansione di servizi locali per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura;

e) investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala;

f) studi e investimenti per la manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico;

g) investimenti per la rilocalizzazione di attività e riconversione di fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle vicinanze di centri rurali (**articolo 20**).

**MISURE TRASVERSALI A TUTTE LE PRIORITÀ DI SVILUPPO RURALE.**

Il Regolamento UE 1305/2013 prevede misure che interessano tutti gli ambiti e gli obiettivi dello sviluppo rurale. Si tratta in particolare delle seguenti misure:

***Sostegno ad investimenti in immobilizzazioni immateriali*** che:

a) migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola. Il contributo è concesso agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori;

b) riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca.

Le **aliquote/importi di sostegno** (indicati nell'allegato II del Regolamento 1305) possono essere **maggiorate**, per i **giovani agricoltori** se si tratta di **investimenti collettivi** e per i **progetti integrati** che prevedono un sostegno a titolo di più misure, per gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici, per gli investimenti collegati ad interventi agro climatici ambientali e all'agricoltura biologica, e per gli investimenti finanziati nell'ambito del Partenariato europeo per l'innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. L'aliquota cumulativa di sostegno massima non può superare il 90%.

c) riguardino l'infrastruttura necessaria allo sviluppo, ammodernamento o

adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche; oppure

d) siano investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli *habitat*, o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico.

Il sostegno agli investimenti in immobilizzazioni può essere concesso ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi d'azienda e per non più di 24 mesi dalla data di insediamento (**articolo 17**).

### **Sostegno allo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese.**

La misura copre:

a) aiuti all'**avviamento** di imprese per:

- i) i **giovani agricoltori**, subordinato alla presentazione di un piano aziendale. L'attuazione del piano aziendale deve iniziare entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto. L'aiuto (il cui importo massimo è pari a 70.000 euro) è erogato in almeno due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni;
- ii) **attività extra-agricole** nelle zone rurali
- iii) lo sviluppo di **piccole aziende agricole**. Il sostegno è concesso agli agricoltori o ai coadiuvanti familiari che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole o a micro imprese e piccole imprese nonché a persone fisiche nelle zone rurali

b) investimenti nella creazione e nello sviluppo di **attività extra-agricole**. Il contributo è concesso a microimprese e piccole imprese, nonché a persone fisiche nelle zone rurali e agli agricoltori o coadiuvanti familiari

c) pagamenti annuali o pagamenti *una tantum* agli agricoltori ammissibili al regime dei pagamenti diretti per i **piccoli agricoltori** di cui al titolo V del Regolamento (UE) n. 1307/2013 ("il regime per i piccoli agricoltori") e che cedono permanentemente la propria azienda ad un altro agricoltore, ed è pari al 120 % del pagamento annuale che il beneficiario può percepire in virtù del regime per i piccoli agricoltori(**articolo 19**).

### **Sostegno alla cooperazione**

La cooperazione deve essere almeno tra due soggetti, ed in particolare, a) tra diversi operatori del settore agricolo, forestale e della filiera alimentare per la realizzazione degli obiettivi dello sviluppo rurale, tra le quali le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali; b) la creazione di poli o reti la costituzione di gruppi operativi del partenariato europei investimenti in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura.

Sono sovvenzionabili gli studi inerenti la zona interessata, i piani aziendali, di gestione forestale ed elaborazione di strategie, costi di esercizio della cooperazione e delle attività promozionali. Se il sostegno è versato come importo globale e il progetto attuativo rientra in una delle misure previste dal Reg. 1305 si applica l'importo/aliquota massima di quel sostegno. Si consideri che, la cooperazione può essere anche abbinata a progetti sostenuti da fondi dell'Unione diversi dal FEASR (**articolo 35**).

**Costituzione di associazioni di produttori LEADER**, cioè la **promozione di Gruppi di Azione Locale** che vedano la preparazione di un piano di sviluppo da parte delle



istituzioni locali e dei rappresentanti delle associazioni professionali a livello locale.

I gruppi di azione locale possono essere oggetto di sostegno a livello di tutti i Fondi SIE. Infatti, l'articolo 32 del Regolamento UE 1303/2013 dispone che lo sviluppo locale di tipo partecipativo è sostenuto dal FEASR, e in tal caso denominato sviluppo locale LEADER, e può essere sostenuto dal FESR, dal FSE o dal FEAMP.

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è:

- a) concentrato su territori sub-regionali specifici;
- b) gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto;
- c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;
- d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, compresi elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, nel caso, di cooperazione.

L'articolo 35 del Regolamento UE 1303/2013 stabilisce che **il sostegno** dei fondi SIE interessati allo sviluppo locale di tipo partecipativo **comprende**:

a) i costi del sostegno preparatorio alla creazione strategia di sviluppo locale partecipativa (incluse le iniziative di formazione rivolte alle parti interessate locali; gli studi dell'area interessata; le spese relative alla progettazione della strategia, incluse consulenza e la consultazione delle parti interessate); le spese amministrative (costi operativi e per il personale) di un'organizzazione che si candida al sostegno preparatorio nel corso della fase di preparazione; il sostegno a piccoli progetti pilota.

Il sostegno preparatorio è ammissibile a prescindere dall'eventualità che l'organismo competente (il comitato di selezione), approvi il finanziamento della strategia di sviluppo progettata dal gruppo d'azione locale.

- b) l'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia;
- c) la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione;
- d) i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia (costi operativi, costi per il personale, costi di formazione, costi relativi alle pubbliche relazioni, costi finanziari nonché costi connessi alla sorveglianza e alla valutazione della strategia);
- e) l'animazione della strategia per agevolare gli scambi tra le parti.

Il sostegno per i costi di esercizio e animazione non deve superare il 25% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale.

Ai sensi del Regolamento UE 1305/2013, i gruppi di azione locale possono, in particolare, chiedere all'organismo pagatore il versamento di un anticipo, se la possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale.

L'anticipo è limitato al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione (**articoli 42-44**).

Il Regolamento prevede che i programmi di sviluppo rurale fissano **un unico tasso di partecipazione** del FEASR applicabile a tutte le misure. **Nel caso**, può essere fissato un **tasso di partecipazione distinto per le regioni meno sviluppate**, regioni ultra periferiche e isole minori del Mar Egeo, regioni in transizione.

**Il tasso massimo di partecipazione del FEASR** è pari:

- a) all' 85% della spesa pubblica ammissibile nelle regioni meno sviluppate, nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo;
- b) al 75% della spesa pubblica ammissibile per tutte le regioni il cui PIL *pro capite* per il periodo 2007-2013 era inferiore al 75% della media dell'UE a 25 per il

periodo di riferimento, ma il cui PIL pro capite è superiore al 75% del PIL medio dell'UE-27;

- c) al 63% della spesa pubblica ammissibile per le regioni in transizione diverse da quelle di cui alla lettera b);
- d) al 53% della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni. Il tasso minimo di partecipazione del FEASR è pari al 20%.

Si consideri inoltre che, in deroga a quanto sopra, il tasso massimo di partecipazione del FEASR cambia ed è pari:

- a) all'80% per le misure destinate alla formazione, alla costituzione di associazioni di produttori e di cooperazione per lo sviluppo locale LEADER e per gli interventi di aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori. Tale tasso può essere aumentato al massimo fino al 90% per i programmi delle regioni meno sviluppate, delle regioni ultra periferiche, delle isole minori dell'Egeo
- b) al 75% per gli interventi che concorrono ad obiettivi quali l'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi
- c) al 100% per gli strumenti finanziari direttamente attivati dalla Commissione

Inoltre, per gli Stati membri che beneficiano il 1° gennaio 2014 o successivamente del sostegno finanziario dell'UE ai sensi del TFUE (articoli 136 e 143) la partecipazione del FEASR può essere maggiorato di un massimo di un ulteriore 10% fino ad un massimo totale del 95% per le spese che gli Stati membri devono sostenere nei primi due anni di attuazione del programma di sviluppo rurale. Tuttavia, per le spese pubbliche totali eseguite durante il periodo di programmazione deve essere rispettata l'aliquota di sostegno del FEASR applicabile senza tale deroga.

**Almeno il 30% del contributo totale del FEASR è destinato alle misure per gli investimenti in materia di clima e ambiente**, ad eccezione dei pagamenti relativi alla direttiva quadro sulle acque.

Salvo disposizione contraria, **la spesa pubblica a sostegno delle imprese deve rispettare i limiti stabiliti per gli aiuti di Stato** (articolo 59).

Si richiama sul punto il **Regolamento n. 702/2014** della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il precedente regolamento CE sulla materia, il Regolamento CE n. 1857/2004.

Si richiamano altresì gli **Orientamenti dell'unione europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020** (2014/C 204/01).

### ***Il principio del “no double financing”***

Il divieto del doppio finanziamento costituisce uno dei principi generali dei fondi strutturali e di investimento europei e della PAC.

In particolare, l'articolo 30 del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che **“le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione”**.

Il rispetto di tale principio, inoltre, è essenziale per mantenere il sostegno dello sviluppo rurale, incluse le misure pagamenti agroclimatico- ambientali, agricoltura

biologica, indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua, nell'ambito della scatola verde prevista in seno agli accordi WTO.

Altri riferimenti giuridici che richiamano tale principio sono i seguenti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013, che all'articolo art. 65, comma 11; dispone che **un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE** oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, **purché la voce di spesa indicata** in una richiesta di pagamento per il suo rimborso da parte di uno dei fondi SIE **non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma.**
- Reg. (UE) n. 1305/2013, nella parte relativa ai pagamenti agro climatici ambientali (articolo 28, paragrafo 6 e 10), nella parte relativa all'agricoltura biologica (articolo 29 paragrafo 4 e 6) <sup>18</sup>, nella parte relativa alle indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua (articolo 30, paragrafo 1 e 8). Il medesimo Regolamento prevede, in via generale, che **una spesa cofinanziata dal FEASR non può essere cofinanziata** con contributi dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione o di qualsiasi altro strumento finanziario dell'Unione (articolo 59, paragrafo 8).

## ***II PEI***

Per rimuovere la distanza tra i risultati della ricerca tecnologica e scientifica e l'adozione di nuove pratiche/tecnologie da parte degli agricoltori, delle imprese e dei servizi di consulenza è prevista nel regolamento Ue 1305/2013 l'Istituzione di una **Rete del partenariato europeo per l'innovazione ("PEI")** in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura (articolo 53). La rete consente il collegamento tra "Gruppi operativi" su tematiche di interesse comune. Tali gruppi dovranno mobilitare intorno allo stesso progetto di "spin-off" per il trasferimento dell'innovazione (nelle fasi di "sviluppo", "collaudo" ed "applicazione") soggetti diversi quali: agricoltori, consulenti, imprenditori, ricercatori, ONG (articolo 55-57).

Le **risorse dello sviluppo rurale contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del PEI** in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura sovvenzionando, **attraverso la misura della cooperazione** (articolo 35) i gruppi operativi del PEI (articolo 55, comma 3).

## ***L'attuazione dei PSR***

Secondo quanto previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) n. 1305/2013, per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale, ciascun soggetto individua le seguenti autorità:

---

<sup>18</sup> Si veda, sul punto, la pubblicazione del Mipaaf di ottobre 2014 "L'agricoltura biologica nello sviluppo rurale e l'uso della Rica per il calcolo dei pagamenti delle aziende biologiche".

- **Autorità di Gestione**, rappresenta il soggetto responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma.
- **Organismo Pagatore**, è il soggetto responsabile dell'autorizzazione, dell'esecuzione e della contabilizzazione del pagamento dei contributi comunitari.

**Gli Organismi Pagatori** hanno la funzione di gestire e controllare le spese finanziate dai Fondi FEAGA e FEASR. L'Organismo pagatore, a tal fine, è riconosciuto dallo Stato membro, dall'autorità competente designata a livello ministeriale (D.M. 17/06/2009) che è identificata nel Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. In Italia gli Organismi Pagatori riconosciuti sono 11 di cui 8 operanti a livello regionale, 2 operanti a livello nazionale in relazione a specifiche misure (settore del riso ed esportazioni con diritto a restituzione FEAGA) e l'**AGEA** che svolge tale ruolo per le regioni che non hanno un proprio Organismo pagatore.

L'AGEA ha anche una competenza separata che funge da Organismo di coordinamento nazionale previsto dal **Reg. UE 1306/2013** e dal Reg. Ce 885/2006.

I conti degli Organismi pagatori sono annualmente **certificati** da un organismo indipendente che ne attesta la completezza, la correttezza e la veridicità.

- **Organismo di Certificazione**, è il soggetto responsabile della certificazione dei conti dell'Organismo Pagatore in relazione alla veridicità, completezza e correttezza tenuto conto del sistema di controllo e di gestione istituito.

Ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1306/2013, l'organismo di certificazione è rappresentato dalla società selezionata dal MIPAAF a livello nazionale.

## **Analisi degli OT e delle sottostanti misure di sostegno allo sviluppo rurale delineate nell'Accordo di partenariato dell'Italia**

Vista la difficoltà di procedere ad una descrizione analitica dell'Accordo di partenariato, costituito da 4 volumi e 4 allegati, si fornisce di seguito una sintesi dell'Accordo per singolo OT e delle relative misure sottostanti.

L'Accordo, alla base della strategia di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020, costituisce l'ossatura di riferimento per i Programmi di sviluppo rurale dell'Italia, ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 e del Regolamento 1305/2013.

### **Obiettivo tematico 1: Ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione**

L'ammontare delle risorse del FEASR destinate a tale obiettivo è di **441,9 milioni** di euro, pari al 4,2% delle risorse del FEASR. Le azioni che si intende porre in essere sono relative a:

- il miglioramento della sostenibilità ambientale dei processi produttivi (tecniche di produzione a basso impatto ed uso più efficiente di *input* - acqua, nutrienti, antiparassitari);
- l'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, alla protezione del suolo e alla prevenzione dei rischi naturali;
- la produzione di soluzioni tecnologiche ed organizzative che contribuiscano a migliorare la redditività dei processi produttivi;

- la produzione e l'adattamento delle varietà in funzione di una maggiore qualità e salubrità del consumatore, anche attraverso una valorizzazione del patrimonio genetico locale;
- il miglioramento del rendimento energetico delle produzioni, sia riducendo il consumo di energia che migliorando tecniche e metodi di produzione di bioenergie.

In questi settori la strategia di messa a punto e trasferimento delle innovazioni sarà attuata dai Gruppi Operativi del PEI (partenariato per l'innovazione).

Il documento sottolinea la necessità di definire una *governance* basata sulla concertazione tra Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e regioni nella fase di programmazione degli interventi.

Con riferimento al settore della pesca, la politica di ricerca sarà rivolta ad implementare sistemi di raccolta dati idonei a sostenere efficienti politiche di gestione delle risorse naturali.

**Obiettivo tematico 2:** *Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime*

L'ammontare delle risorse del FEASR destinate a tale obiettivo è di **257,9 milioni** euro. Il FEASR è chiamato a concorrere per garantire i seguenti target:

- infrastrutture che garantiscano una connettività superiore a 30Mbps per la banda larga;
- infrastrutture che garantiscano una connettività superiore a 100 Mbps per la banda ultra-larga.

**Obiettivo tematico 3:** *Competitività delle piccole e medie imprese del settore agricolo e del settore della pesca e dell'acquacoltura*

L'ammontare delle risorse destinate a tale obiettivo è di circa **4 miliardi e 104 milioni** di euro, il **39,3 % delle risorse** FEASR per l'Italia.

L'Accordo di partenariato afferma che nella strategia generale il FEASR opera in particolare a rafforzamento del sistema produttivo (OT3), costituendo un perno rilevante per la tenuta e il rilancio delle produzioni agricole e dei sistemi agroalimentari che, soprattutto nel Mezzogiorno, costituiscono una riserva di capacità e di sviluppo per l'area da portare con più forza all'attenzione generale.

La finalità dell'OT 3 è il miglioramento della competitività del sistema imprenditoriale.

Si prevede che le azioni di sostegno trovino attuazione nel primo periodo di programmazione, per poi essere gradualmente sostituite dalle misure maggiormente indirizzate a promuovere trasformazioni strutturali.

Per il settore agroalimentare, l'azione si articolerà su due modalità:

- a) il sostegno all'evoluzione strutturale delle singole imprese, in direzione della sostenibilità ambientale, della qualità e salubrità della produzione, dell'innovazione e della sicurezza del lavoro. Esso prevede il rafforzamento strutturale delle aziende agricole, attraverso la promozione dell'innovazione, dell'accesso al mercato e credito; l'internazionalizzazione del settore agricolo; il ricambio generazionale e le politiche a favore dei giovani; la salvaguardia del reddito aziendale attraverso un programma nazionale di gestione del rischio.
- b) il potenziamento degli investimenti nelle filiere agricole, agroalimentari e forestali.

L'intervento sulle filiere sarà indirizzato verso tre categorie:

- le filiere corte;

- le filiere agricole con un forte radicamento territoriale;
- le filiere *no-food*.

Per il settore della pesca, occorre creare le condizioni ottimali per lo sfruttamento sostenibile degli oceani, riconoscendo il valore dei beni e servizi dell'ecosistema marino.

**Obiettivo tematico 4:** *Transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio*

Particolare attenzione sarà rivolta ad una gestione attiva delle foreste, in modo da garantire l'avvio di filiere corte, realizzando, anche con il contributo del FESR, impianti, sistemi di stoccaggio, piattaforme logistiche e reti per la raccolta, per la riutilizzazione dei residui dei processi produttivi agricoli e agro-alimentari. Particolari politiche saranno dedicate alla riutilizzazione dei residui dei processi produttivi.

Sarà incentivata la valorizzazione energetica dei reflui zootecnici e delle altre deiezioni solide e liquide. Sarà valorizzato l'utilizzo delle biomasse forestali per l'approvvigionamento di piccoli e medi impianti.

L'ammontare delle risorse del FEASR destinate a tale obiettivo è di **797,7 milioni**.

**Obiettivo tematico 5:** *Adattamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi*

Gli interventi, per quanto riguarda l'ambito agricolo, saranno rivolti a potenziare la corretta gestione delle superfici pascolive, soprattutto quelle adiacenti alle aree boscate.

La prevenzione ed il ripristino delle foreste danneggiate da incendi rappresentano una priorità, con metodi che coinvolgano attivamente le comunità locali, sensibilizzando e formando le risorse umane in un'ottica di prevenzione e di difesa attiva.

Le risorse del FEASR destinate a tale obiettivo è di circa 1 miliardo e **547 milioni**

**Obiettivo tematico 6:** *Tutela dell'ambiente ed uso efficiente delle risorse*

Le azioni saranno rivolte ad investimenti diretti a razionalizzare e ridurre i consumi idrici. Sugli asset naturali, verranno attivate azioni a difesa della biodiversità, in coerenza con le Linee guida per la biodiversità agraria. Saranno attivate misure compensative di sostegno al reddito delle aziende che si trovano in aree rurali svantaggiate.

Le risorse del FEASR destinate all'obiettivo sono circa **1 miliardo e 895 milioni**.

**Obiettivo tematico 7:** *Mobilità sostenibile di persone e merci*

Qui il FEASR non interviene. Viene, solo, previsto che la politica di coesione dovrà contribuire al potenziamento dei collegamenti tra gli interventi infrastrutturali stradali su piccola scala finanziati dal FEASR nelle aree rurali e le principali infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti.

**Obiettivo tematico 8:** *Occupazione*

Il FEASR parteciperà per facilitare la diversificazione e la creazione di nuove piccole imprese che diano opportunità di occupazione extra-agricola nelle aree rurali. L'ammontare delle risorse del FEASR destinate a tale obiettivo è di circa 224,1 milioni.

**Obiettivo tematico 9:** *Inclusione sociale e povertà*

Per le aziende agricole si prevedono forme di intervento per incentivare le diverse forme di agricoltura sociale, coinvolgendo in primo luogo quelle realtà aziendali produttive per il mercato, che operano in collaborazione con le istituzioni socio-sanitarie competenti per territorio. Verranno anche interessate le strutture terapeutiche riabilitative, socio-sanitarie e socio-assistenziali. L'intervento del FEASR si concentrerà nelle aziende agricole. L'ammontare delle risorse del FEASR destinate è di 789 milioni di euro.

**Obiettivo tematico 10:** *Istruzione, competenze e apprendimento permanente.*  
L'ammontare delle risorse del FEASR destinate a tale obiettivo è di 79,4 milioni.


## La programmazione nazionale per lo sviluppo rurale


Lo scorso 22 luglio sono stati notificati alla Commissione Europea il [Programma nazionale di sviluppo rurale e quello della Rete rurale nazionale](#) per il periodo di programmazione 2014-2020.

Unitamente a questo, entro la data prevista del 22 luglio 2014, sono stati notificati alla Commissione la maggior parte dei [programmi di sviluppo rurale regionali](#), altri PSR sono stati notificati sul finire dell'anno scorso (articolo 26 e 29 Regolamento UE 1303/2013<sup>19</sup>).

L'infografica che segue dà indicazione della procedura prevista dal Regolamento UE 1303/2013 per l'adozione dei programmi di sviluppo rurale.

### Cronoprogramma approvazione AP e Programmi 2014/2020



Fonte: CE 

Fonte: PSR 2014-2020 Sardegna, su fonte UE

Allo stato, vi sono **ritardi nell'iter di approvazione dei programmi di sviluppo rurale**. Sul punto, il Ministro Martina ha risposto il 6 febbraio 2015 in Assemblea alla Camera all'interrogazione a risposta immediata Caon [3-01267](#).

Il Ministro ha affermato che i Programmi italiani di sviluppo rurale saranno formalmente approvati dalla Commissione UE a partire da maggio 2015, una volta approvata la modifica al bilancio europeo.

<sup>19</sup> L'articolo 26, paragrafo 4 del Regolamento UE 1303/2013 prevede che i programmi sono presentati dagli Stati membri alla Commissione entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato.



**Le risorse relative all'annualità 2014 dovrebbero essere spalmate sugli esercizi successivi, a partire dal 2015.**

Il ritardo nell'approvazione dei programmi è generalizzato a livello europeo ed è causato dalla complessità del nuovo impianto programmatico, che, oltre ad avere i programmi operativi, prevede anche l'accordo di partenariato.

A partire dal mese di ottobre 2014, la Commissione ha inviato a ciascuna autorità di gestione le osservazioni sui programmi presentati.

Successivamente, è stato avviato un negoziato bilaterale con la Commissione e ciascuna autorità di gestione, che ancora non si è concluso: questa è l'unica ragione per cui al momento **nessun programma italiano ha ottenuto il via libera da parte della Commissione europea**, alla data di febbraio 2015.

Tuttavia, **anche in assenza di approvazione formale** dei singoli PSR, il **Ministero**, in accordo con le regioni, **sta mettendo a punto una procedura che consenta di emanare i bandi** per le nuove misure, almeno per quelle più importanti, già **a partire** dal prossimo mese di **marzo**, in modo da consentire alle imprese di poter beneficiare del sostegno assicurato dai nuovi PSR già a partire dall'esercizio finanziario 2015.

Per sfruttare questa possibilità, ha rilevato il Ministro, è necessario che ciascuna autorità di gestione dei PSR 2014/2020 convochi al più presto il comitato di sorveglianza a cui devono essere sottoposti i criteri di selezione delle misure. Nel frattempo, per accelerare la fase di risposta alle osservazioni della Commissione, di intesa con le regioni, il Ministero ha messo a punto procedure tipo e schede di misure *standard*.

Il Ministro ha evidenziato che i tempi di approvazione di ciascun programma dipendono unicamente dalla capacità di ciascuna regione di rispondere in maniera esaustiva ai rilievi mossi dalla Commissione UE.

### ***Il riparto delle risorse***

Le risorse UE assegnate all'Italia a titolo di FEASR ammontano a **10.429,7 milioni di euro**.

A tale importo, si aggiunge la quota di **cofinanziamento nazionale** a carico del **Fondo di rotazione per le politiche comunitarie** di cui alla legge n. 183/1987 da destinare al programma operativo nazionale (PON) e ai programmi di sviluppo rurale regionali, pari a **7.670,4 milioni di euro**, nonché la quota di **cofinanziamento regionale** da destinare ai programmi di sviluppo rurale regionali (PSR), pari a **2.759,3 milioni di euro**.

Dunque, per il periodo di programmazione 2014-2020 sono complessivamente stanziati risorse pubbliche per **20.859,4 milioni**.

Il **16 gennaio 2014** è stata raggiunta una **Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni** sul riparto delle risorse FEASR tra programmi regionali e programmi nazionali.

La capacità di utilizzazione delle risorse europee nel settore dello sviluppo rurale è molto diversificata tra le Regioni italiane e tra i periodi di programmazione. Per tener conto della diversa capacità di spesa dimostrata dai diversi programmi nel periodo 2007-2013 (si veda sul punto l'**Appendice**, sullo *stato di attuazione della Programmazione 2007-2013*), l'Accordo ha differenziato le percentuali di cofinanziamento, abbassando il cofinanziamento comunitario per i programmi che hanno dimostrato più efficienza nella spesa ed alzandolo nel caso opposto, mantenendo comunque invariato a livello nazionale il rapporto complessivo "uno a uno" tra quota comunitaria e quota nazionale. Il cofinanziamento nazionale medio complessivo si attesta infatti intorno al 50%.

Analizzando il riparto tra cofinanziamento statale e cofinanziamento regionale, per i programmi regionali, lo Stato partecipa pro-quota per il 70%, mentre partecipa al 100% (nel senso che le regioni non intervengono con alcun cofinanziamento) per le misure nazionali.

Nello specifico, alla spesa pubblica totale, pari a 20.859.421.534 euro, sono state sottratte le risorse occorrenti alle seguenti **misure nazionali**:

- **Gestione del rischio** 1.640.000.000 euro
- **Piano irriguo** 300.000.000 euro
- **Biodiversità animale** 200.000.000 euro
- **Rete Rurale** 100.003.534 euro

Alle misure nazionali sono destinati complessivamente **2.240.003.534 euro**.

Detratte le risorse destinate alle quattro linee di intervento nazionali, le restanti risorse, pari a 18.619.418.000, sono state assegnate alle Regioni e Province autonome. L'assegnazione è avvenuta con il metodo "storico", assicurando un incremento di spesa pubblica pari al 1,25% rispetto alla programmazione 2007 - 2013 alle Regioni Convergenza e Transizione e abbassando il cofinanziamento comunitario per i programmi che hanno dimostrato più efficienza nella spesa ed alzandolo nel caso opposto.

In sostanza, tra Regioni e Province autonome, è stata operata la seguente diversificazione dei tassi di Cofinanziamento FEASR:

- Regioni ex Competitività: 43,12%
- Regioni in Transizione: 48,00%
- Regioni ex Convergenza: 60,50%

La Provincia Autonoma di Trento e la Regione Liguria ricevono un'assegnazione aggiuntiva specifica in termini di quota FEASR rispettivamente pari a 14,5 e 13,4 milioni di euro, in ragione del basso tasso di cofinanziamento comunitario assicurato nella programmazione 2007-2013.

(in milioni di euro)

	Quota FEASR	Quota Stato	Quota regione	Totale spesa pubblica
<b>PROGRAMMI SVILUPPO RURALE REGIONALI (PSR)</b>				
<b>Regioni più sviluppate</b>	<b>3.965,2</b>	<b>3.662,4</b>	<b>1.569,7</b>	<b>9.197,6</b>
Valle d'Aosta	59,8	55,2	23,7	138,7
Piemonte	471,3	435,2	186,5	1.093
Liguria	134,8	125,2	53,7	313,7
Lombardia	499,2	460,9	197,5	1.157,6
P.A. Trento	129,6	120,3	51,6	301,5
P.A. Bolzano	158,0	145,9	62,5	366,4
Veneto	510,7	471,5	202,1	1.184,2
Friuli Venezia Giulia	127,7	117,9	50,5	296,1
Emilia Romagna	513,0	473,6	203,0	1.190
Toscana	414,7	382,9	164,1	961,8
Umbria	378,0	349,0	149,6	876,6
Marche	232,0	214,2	91,8	537,9
Lazio	336,4	310,6	133,1	780,1
<b>Regioni in transizione</b>	<b>936,7</b>	<b>710,4</b>	<b>304,4</b>	<b>1.951,7</b>
Abruzzo	207,7	157,5	67,5	432,8
Molise	101,0	76,6	32,8	210,5
Sardegna	628,0	476,3	204,1	1.308,4
<b>Regioni meno sviluppate</b>	<b>4.519,7</b>	<b>2.065,6</b>	<b>885,3</b>	<b>7.470,70</b>
Campania	1.110,9	507,7	217,6	1.836,3
Puglia	990,9	452,9	194,1	1.637,9
Basilicata	411,5	188,1	80,6	680,2
Calabria	667,7	305,1	130,8	1.103,6
Sicilia	1.338,7	611,8	262,2	2.212,7
<b>TOTALE PSR</b>	<b>9.421,7</b>	<b>6.438,4</b>	<b>2.759,3</b>	<b>18.619,4</b>
<b>PROGRAMMASVILUPPO RURALE NAZIONALE (PSRN)</b>				
Gestione del rischio	738,0	902,0	-	1.640,0
Biodiversità animale	90,0	110,0	-	200,0
Piano irriguo	135,0	165,0	-	300,0
Rete rurale nazionale	45,0	55,0	-	100,0
<b>TOTALE PSRN</b>	<b>1.008,0</b>	<b>1.232,0</b>	<b>-</b>	<b>2.240,0</b>
<b>TOTALE FEASR</b>	<b>10.429,7</b>	<b>7.670,4</b>	<b>-</b>	<b>20.859,4</b>

### ***Il Programma di sviluppo rurale nazionale***

Le misure nazionali sono articolate in un **unico Programma Operativo Nazionale**, costituito da 4 linee di intervento e la loro attuazione sarà effettuata attraverso un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti delle singole Regioni,

dell'Agea e del MIPAAF. Le linee di intervento del programma operativo nazionale sono descritte nel [Programma nazionale di sviluppo rurale e quello della Rete rurale nazionale](#).

**GESTIONE DEL RISCHIO IN AGRICOLTURA** Secondo quanto indicato nel programma nazionale di sviluppo rurale (PSRN) italiano, comunicato alla Commissione UE il 22 luglio e non ancora approvato dalle Istituzioni UE, il programma garantirà il perfezionamento e l'ampliamento del sistema di sostegno alle assicurazioni agricole agevolate.

Per quanto riguarda gli strumenti più innovativi, quali i **fondi di mutualizzazione**<sup>20</sup> e lo **strumento di stabilizzazione del reddito (IST)**, il programma offrirà la massa critica necessaria ad un funzionamento più efficace ed efficiente.

Le sottomisure attivabili con il programma nazionale comprendono, dunque:

- i **contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione** per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano più del 30% della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata<sup>21</sup>.

La lista delle produzioni vegetali e allevamenti zootecnici assicurabili, nonché delle tipologie di eventi assicurabili a carico delle produzioni vegetali e animali, sarà stabilita nel bando attuativo di misura<sup>22</sup>.

A livello nazionale opera il **Fondo di solidarietà nazionale** (Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102), il quale, rifinanziato per l'importo di 120 milioni di euro per il 2015 dalla legge di stabilità 2015, continuerà a farsi carico degli interventi per incentivare la stipula di contratti assicurativi in relazione alle strutture aziendali e allo smaltimento delle carcasse (interventi *ex ante*), sia gli interventi finalizzati alla ripresa economica e produttiva dell'impresa (interventi compensativi o *ex post*), riservati ai soli danni non ammessi all'assicurazione agevolata e conseguentemente non inseriti nel [Piano](#)

<sup>20</sup> Regime riconosciuto ai sensi della normativa nazionale, che permette agli agricoltori affiliati di assicurarsi e di beneficiare di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale.

<sup>21</sup> Per quanto riguarda le epizoozie, le compensazioni finanziarie possono essere concesse soltanto per le malattie citate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e/o nell'allegato della decisione 2009/470/CEE.

<sup>22</sup> I **beneficiari del sostegno** sono i fondi di mutualizzazione costituiti da imprenditori agricoli che sono riconosciuti dall'autorità competente conformemente alla normativa nazionale. I **fondi candidati al sostegno pubblico**, ed autorizzati ai sensi della normativa nazionale, dovranno presentare, in sede di domanda d'aiuto, una stima ragionevole degli accantonamenti che si aspettano di raggiungere negli anni di impegno, ovvero per almeno 5 anni. In questo modo si garantirà programmabilità e prevedibilità non solo in termini di bilancio pubblico, ma anche in relazione alle aspettative di contributo pubblico da parte del fondo in caso di necessità.

I beneficiari delle compensazioni ai sensi di questa sottomisura sono unicamente Imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e che si qualificano come agricoltori attivi. Possono istituire fondi di mutualizzazione a favore dei propri associati le forme giuridiche societarie, senza fini di lucro, individuate dalla normativa nazionale. I fondi eleggibili a contributo pubblico devono praticare una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita e applicare norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria.

**Assicurativo agricolo annuale**, nonché interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica.

Il PSRN afferma che il sistema assicurativo agevolato, a valere sul Fondo di Solidarietà Nazionale (FSN), offre sostegno al pagamento di polizze assicurative complementari alle tipologie ammissibili al supporto FEASR.

**Gli interventi non sono sovrapponibili**, in quanto il FSN interviene agevolando assicurazioni sulle strutture e, nel settore della zootecnia, agevolando l'assicurazione per lo smaltimento delle carcasse.

- Lo strumento di stabilizzazione del reddito consiste nel **versamento di contributi finanziari a fondi mutualistici appositamente istituiti per** il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito di un **drastico calo di reddito (Fondi IST)**. Ai fini dell'ammissibilità al sostegno pubblico, il fondo IST può erogare risarcimenti ai propri agricoltori associati soltanto se il calo di reddito è superiore al 30% del reddito medio annuo<sup>23</sup> del singolo agricoltore aderente rispetto ai tre anni precedenti, o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.

Gli indennizzi versati agli agricoltori aderenti dal fondo IST possono compensare in misura inferiore al 70% la perdita di reddito subita dal produttore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione.

I fondi candidati al sostegno pubblico e autorizzati dovranno presentare, in sede di domanda d'aiuto, una stima ragionevole degli accantonamenti che si aspettano di raggiungere negli anni di impegno, ovvero per un periodo di almeno 5 anni.

Il tipo di supporto consiste in contributi pubblici in conto capitale ed in conto interessi.

Il contributo concedibile è calcolato moltiplicando le aliquote contributive previste dal programma nazionale di gestione del rischio, per la tipologia di spesa ammessa<sup>24</sup>.

Come afferma il PSRN, **a livello nazionale non è attivo alcuno strumento analogo**.

**FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE IRRIGUE** Nell'ambito della tutela delle risorse idriche, l'attivazione come misura nazionale di tale piano di finanziamento si inserisce nel contesto di applicazione della Direttiva Quadro sulle acque 2000/60, che costituisce il riferimento normativo europeo per la salvaguardia e la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei e per migliorare la qualità delle risorse idriche.

La norma nazionale (D.lgs. 152/2006) ha istituito, come unità principale per la gestione dei bacini idrografici, 8 Distretti idrografici costituiti, ove necessario, da uno o più bacini idrografici limitrofi piccoli e grandi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere,

<sup>23</sup> Ai fini della sottomisura, per "reddito" si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione.

<sup>24</sup> I **beneficiari del sostegno** sono i fondi mutualistici per la stabilizzazione del reddito costituiti da imprenditori agricoli che sono riconosciuti dall'autorità competente conformemente alla normativa nazionale. I beneficiari delle compensazioni sono unicamente imprenditori agricoli, ovvero coloro che sono iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole e che si qualificano come agricoltori attivi. Possono istituire fondi di mutualizzazione a favore dei propri associati le forme giuridiche societarie, senza fini di lucro, individuate dalla normativa nazionale. I fondi eleggibili a contributo pubblico devono praticare una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita e applicare norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria.

**L'intensità d'aiuto ammonta al 65% della spesa ammissibile a contributo** per gli importi versati dal Fondo IST a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori.

con caratteri idrografici, idrogeologici ed ambientali molto diversificati di rilievo nazionale, interregionale e regionale<sup>25</sup>.

Si consideri che, secondo quanto evidenziato dal PSRN la gestione del rischio e i tipi di operazioni sostenute all'interno delle linee d'intervento per le infrastrutture irrigue e la biodiversità animale, sono attivabili solo ai sensi del medesimo PSRN.

I PSR attiveranno azioni strategicamente complementari alle azioni supportate dal PSRN, per rafforzare a livello territoriale l'efficacia degli interventi nazionali e favorire il raggiungimento degli obiettivi trasversali del Paese.

**MIGLIORAMENTO GENETICO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO E BIODIVERSITÀ ANIMALE.** In relazione alla conservazione e al miglioramento delle risorse genetiche animali, l'opportunità di un intervento nazionale nell'ambito della misura sulla cooperazione è da ricondurre alla necessità di superare la frammentazione del sistema e creare un nuovo modello integrato che sviluppi sinergie nel sistema zootecnico nazionale per rispondere agli obiettivi della Politica di Sviluppo Rurale.

Il PSRN si propone di supportare lo sviluppo di un modello innovativo di assistenza e controllo, basato sulla cooperazione ed integrazione delle funzioni e competenze delle diverse figure ed enti coinvolti. Il PSRN andrà quindi a sostenere la creazione di poli e la cooperazione di gruppi multidisciplinari.

Si tratta di associazioni, enti o altri organismi costituiti come persone giuridiche che:

- operino per il miglioramento genetico del bestiame e per la conservazione della biodiversità animale,
- attivino programmi pluriennali per il miglioramento dei processi e dei prodotti legati alle attività zootecniche;
- operino per la diffusione e il trasferimento dei risultati dei processi di conservazione, tutela e miglioramento del patrimonio genetico.

I programmi pluriennali devono assicurare la tenuta dei libri genealogici e registri anagrafici; i controlli funzionali per la valutazione genetica degli animali attraverso l'uso di modelli statistici evoluti; il trasferimento dell'innovazione per la diffusione dei principi di conservazione e miglioramento della specie; la messa in rete delle informazioni raccolte per attività di studio e ricerca. I programmi sono redatti per singola specie e, all'interno della stessa specie, per le diverse razze in relazione all'orientamento produttivo.

Si tratta di contributi in conto capitale.

La misura agisce in conformità alla normativa nazionale sul tema, in particolare alle leggi n.30/91 e n.280/99 e al D.Lgs. n.143/97.

La misura è complementare all'applicazione del sostegno alla conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura (paragrafo 9, articolo 28, Regolamento (UE) n. 1305/13), la cui attivazione è riservata ai programmi di sviluppo rurale regionali.

**RETE RURALE NAZIONALE .** Il sostegno alla rete rurale nazionale rientra nell'ambito dell'OT assistenza tecnica e si fonda sulle Priorità strategiche/obiettivi specifici definiti nel

<sup>25</sup> Ciò significa che la valutazione dell'impatto ambientale, obbligatoria ai sensi del regolamento sullo sviluppo rurale, di molti schemi di irrigazione di rilevante dimensione, come ad esempio quelli interaziendali, può essere fatta solo a livello di bacino idrografico interregionale. Allo stesso modo, le opere di invaso, gli schemi di adduzione principale, e i nodi fondamentali della rete possono essere a servizio di regioni diverse. Pertanto, afferma il PSRN un approccio strategico a livello nazionale nel contesto dello sviluppo rurale si rende necessario, accanto ai programmi di sviluppo rurale regionale, a garanzia di un'efficace ed efficiente tutela delle risorse idriche del Paese.

[Programma Rete rurale nazionale 2014-2020](#). La Rete Rurale Nazionale è il programma con cui l'Italia partecipa al più ampio progetto europeo (Rete Rurale Europea - RRE) che accompagna e integra tutte le attività legate allo sviluppo delle aree rurali.

Ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento UE 1305/2013, ogni Stato membro istituisce una rete rurale nazionale che riunisce le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale. Fa parte della rete rurale nazionale anche il partenariato tra i diversi livelli istituzionali di Governo.

Gli Stati membri che presentano, unitamente al programma nazionale, anche programmi regionali, quali l'Italia, possono presentare per approvazione un programma specifico per la costituzione e il funzionamento della loro rete rurale nazionale.

Il collegamento attraverso la rete rurale nazionale persegue le seguenti finalità:

- a) stimolare la partecipazione dei portatori d'interesse all'attuazione dello sviluppo rurale;
- b) migliorare la qualità dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale;
- c) informare il pubblico e i potenziali beneficiari sulla politica di sviluppo rurale e su eventuali possibilità di finanziamento;
- d) promuovere l'innovazione nel settore agricolo, nella produzione alimentare, nella silvicoltura e nelle zone rurali.

Il sostegno del FEASR è utilizzato:

- a) per le strutture necessarie al funzionamento della rete;
- b) per l'elaborazione e l'attuazione di un piano d'azione che copra almeno:
  - i) le attività riguardanti la raccolta di esempi di progetti comprendenti tutte le priorità dei programmi di sviluppo rurale;
  - ii) le attività riguardanti la promozione di scambi tematici ed analitici tra portatori d'interesse in materia di sviluppo rurale, condivisione e diffusione dei risultati;
  - iii) le attività riguardanti le attività di formazione e in rete per i gruppi di azione locale e in particolare assistenza tecnica alla cooperazione interterritoriale e transnazionale, promozione della cooperazione tra gruppi di azione locale e ricerca di partner per la cooperazione;
  - iv) le attività in rete destinate ai consulenti e ai servizi di sostegno all'innovazione;
  - v) le attività riguardanti la condivisione e la diffusione di risultati del monitoraggio e della valutazione.
- vi) un piano di comunicazione comprendente pubblicità e informazione sul programma di sviluppo rurale di concerto con le autorità di gestione, nonché attività di informazione e comunicazione destinate al grande pubblico;
- vii) le attività riguardanti la partecipazione e il contributo alle attività della Rete europea per lo sviluppo rurale.

La Rete Rurale nazionale è gestita dal Mipaaf.

### ***I programmi di sviluppo rurale regionali***

Le tabelle 1 e 2 che seguono danno indicazione di come – all'interno dei programmi di sviluppo rurale di ciascuna regione e di ciascuna provincia autonoma – sono finanziate le diverse misure di sostegno allo sviluppo rurale previste dal regolamento UE 1305/2013.

L'analisi è condotta in valori assoluti (dati in milioni di euro, Tabella 1) ed in misura percentuale rispetto al totale delle risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma (Tabella 2).

Il riparto delle risorse per misure di sostegno previste dal Regolamento UE 1305/2014 fa parte integrante dei PSR regionali notificati alla Commissione UE.

Le diverse misure che trovano una specifica attuazione all'interno dei PSR regionali, prevedono poi una serie di sotto-misure che ricevono anch'esse analitica attuazione sempre all'interno dei diversi PSR e che in questa sede non vengono analizzate.

Si sottolinea che le Tabelle in commento sono state redatte sulla base delle informazioni disponibili nelle **proposte di programma di sviluppo rurale delle regioni e delle province autonome, posto che - alla data di oggi - nessuno dei PSR in questione è stato ancora approvato. I programmi regionali, notificati alla Commissione europea, sono dunque ancora in corso di negoziato. Pertanto, ad oggi è possibile fornire solo una stima del tutto indicativa che può subire modifiche sulla base di quanto osservato dalla Commissione stessa su ciascun PSR.**





PARTE SPECIALE

(dati in milioni di euro)

Misure/basse giuridica (Reg.UE.1305/2013)	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia romagna	Friuli venezia giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Piemonte	Bolzano	Trento	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Umbria	Valle d'aosta	Veneto
1 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art.14)	3,0	1,0	9,0	32,7	22,2	4,5	6,7	3,1	14,0	10,6	6,0	44,5	1,4	3,7	25,0	3,0	10,3	8,0	10,3	0,2	23,1
2 Servizi di consulenza, assistenza e assistenza alla gestione aziendale (art.13)	7,0	7	20,3	82,6	8,4	6,9	12,6	2,7	33,0	2,3	15,0	42,7	13,0	1,3	21,0	6,0	7,2	40,0	19,3	0,6	37,0
3 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art.16)	7,0	9	26,1	8,0	9,9	3,5	3,5	4,7	6,0	16,0	3,0	32,2	0,0	0,0	8,0	3,0	11,0	4,0	7,2	2,1	22,0
4 Investimenti in immobilizzazioni materiali (art.17)	130,1	190	316,6	579,2	396,4	105,3	231,3	87,3	459,0	133,0	35,0	324,7	36,0	101,7	353,0	223,0	730,0	253,0	211,7	25,1	309,4
5 Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	1,0	13	0,0	10,0	39,8	0,0	19,3	6,3	0,0	18,0	0,0	6,0	0,0	0,0	20,0	30,0	12,5	32,0	18,0	0,0	18,0
6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art.19)	36,0	40	45,0	134,0	100,8	21,3	133,1	23,7	90,0	37,6	10,0	38,7	41,0	18,0	170,0	80,0	239,0	118,0	33,0	4,3	146,5
7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art.20)	37,0	8	19,5	188,1	23,3	3,6	61,9	21,2	9,0	6,0	30,0	46,1	3,5	4,5	15,0	26,5	28,0	16,0	103,1	0,1	6,0
8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	12,0	90	102,2	168,1	35,3	26,0	22,7	45,9	104,8	39,0	12,0	43,0	22,0	9,5	110,0	49,0	205,0	143,0	80,4	3,1	42,7
9 Costituzione associazioni e organizzazioni di produttori (art.27)	0,0	3	10,5	3,0	0,0	1,0	1,0	1,3	0,0	1,0	3,0	1,9	0,0	0,0	5,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	41,0	38	76,7	169,0	173,9	29,0	38,2	15,0	196,7	18,0	13,0	243,0	100,0	31,3	215,0	163,3	213,0	49,0	133,0	28,6	115,1
11 Agricoltura biologica (art.29)	27,0	87	347,0	23,0	100,6	7,0	101,6	12,1	20,0	65,0	10,0	17,0	9,0	2,7	190,0	78,3	400,0	139,0	34,1	2,4	14,5
12 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art.30)	3,0	19	0,0	3,5	8,4	1,0	0,0	6,0	3,3	3,5	2,0	3,0	0,0	0,0	12,0	0,0	31,0	0,0	8,0	0,5	0,0
13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali svuotate o ad altri vincoli specifici (art.31)	40,0	28	74,7	149,8	89,9	40,0	37,3	30,2	78,0	38,0	10,0	60,0	117,0	77,0	0,0	232,0	100,0	10,0	63,0	46,0	141,0
14 Benessere degli animali (art.33)	0,0	0	30,0	40,0	2,0	2,0	10,0	2,5	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	285,0	3,0	0,0	5,4	10,0	0,0
15 Servizi agro-ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste (art.34)	0,0	0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	4,0	0,0	3,0	0,0	0,0
16 Cooperazione (art.35)	49,5	21	17,1	74,4	65,4	13,5	27,4	11,8	15,3	26,4	20,8	47,3	1,8	7,8	81,0	25,0	71,9	45,0	68,3	0,8	37,5
17 Gestione del rischio (art.36)																					
18 Finanziamento dei pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia (art.18)																					
19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SILP - sviluppo locale di tipo partecipativo) (art.42-44 e 31-33 Reg UE 1303/2013)	21,8	26	72,5	94,8	66,4	17,7	61,6	24,9	65,0	60,6	10,5	70,2	18,3	19,0	158,0	78,0	110,3	38,0	48,6	7,0	74,3
20 Assistenza tecnica negli Stati membri*	19,4	72	36,4	49,0	22,1	11,4	19,5	11,0	41,6	15,0	8,1	40,7	2,4	3,0	42,9	12,4	40,2	14,3	26,3	1,2	17,2
Traferimento PSR 2007-2013 misura 113	0,0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
TOTALE (milioni di euro)	432,8	680,2	1.103,6	1.886,3	1.139,0	246,1	780,1	313,7	1.157,6	537,9	210,5	1.093,0	366,4	301,5	1.637,9	1.308,4	2.212,7	961,8	876,7	138,7	1.184,2

(dati in termini percentuali)

	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna	Friuli Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Piemonte	Bozzano	Trento	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Umbria	Valle d'Aosta	Veneto	
1	1.2	1.5	0.8	1.8	1.9	1.5	0.9	1.6	1.2	2.0	2.9	4.1	0.4	1.2	1.5	0.2	0.5	0.8	1.2	0.1	2.0	
2																						
3	1.6	1.0	1.8	4.3	0.7	2.3	1.6	0.9	4.8	0.4	7.1	3.9	3.3	0.4	1.3	0.5	0.3	4.2	2.2	0.4	2.3	
4	1.6	1.3	2.4	0.4	0.8	1.2	0.7	1.5	0.5	3.0	2.4	2.9	0.0	0.0	0.5	0.4	0.5	0.4	0.8	1.5	1.9	
5	27.7	27.9	28.7	31.3	33.3	35.6	29.7	27.8	39.7	28.4	26.1	29.7	9.8	33.7	33.9	17.2	33.0	30.7	24.1	21.0	43.0	
6	0.2	2.0	0.0	0.5	3.3	0.0	2.5	2.0	0.0	3.3	0.0	0.5	0.0	0.0	1.2	2.3	0.6	3.3	2.1	0.0	1.5	
7	12.9	6.0	4.1	6.8	8.5	7.3	13.8	8.2	7.8	7.0	4.8	5.4	11.5	6.0	10.4	6.1	10.6	12.3	4.0	3.1	12.4	
8	6.2	1.2	1.8	10.2	2.0	1.9	7.9	8.8	0.8	1.1	14.3	4.2	1.0	1.5	0.9	2.0	1.3	1.7	11.8	0.1	0.5	
9	2.8	13.2	9.3	9.2	4.6	8.8	2.9	14.6	9.0	7.3	3.7	3.9	6.0	3.2	6.7	3.7	9.2	14.9	9.2	3.7	3.6	
10	0.0	0.4	1.0	0.3	0.0	0.3	0.1	0.4	0.0	0.2	1.4	0.2	0.0	0.0	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
11	9.5	8.5	6.9	9.2	14.8	9.8	4.9	4.8	17.0	3.3	6.2	22.2	27.3	17.0	13.1	12.5	9.6	5.1	13.2	20.6	9.7	
12	6.2	12.8	22.4	1.4	8.5	2.4	13.0	3.9	1.7	12.1	4.8	2.5	2.5	0.9	11.6	6.0	15.1	15.4	3.9	1.7	1.2	
13	0.7	2.7	0.0	0.2	0.7	0.3	0.0	1.9	0.3	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.7	0.0	1.4	0.0	0.9	0.4	0.0	
14	9.2	4.2	6.8	8.2	7.6	13.5	4.8	9.6	6.7	10.8	4.8	5.5	31.9	25.5	0.0	15.3	4.5	1.0	7.2	33.2	11.9	
15	0.0	0.0	2.7	2.2	0.2	0.7	1.3	0.8	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	20.3	0.1	0.0	0.6	7.2	0.0	
16	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.0	0.6	0.0	
17	11.4	3.0	1.5	4.1	5.3	4.6	3.5	3.8	1.3	4.9	5.9	4.3	0.3	2.6	4.9	1.9	3.2	4.7	7.8	0.6	2.3	
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20	3.0	3.8	6.6	3.0	3.6	6.0	7.9	7.9	3.6	11.3	5.0	6.4	3.0	6.3	9.6	6.0	3.0	6.0	3.3	5.0	6.3	
21	3.6	10.5	3.3	2.7	2.1	3.8	2.5	3.5	3.6	2.8	3.9	3.7	0.7	1.7	2.6	0.9	1.8	1.5	3.0	0.9	1.5	
22	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
TOTALE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

### ***La regola europea del disimpegno***

L'articolo 86 del Regolamento 1303/2013 dispone che sono disimpegnati gli importi connessi a un impegno che non sono coperti da un prefinanziamento o da una richiesta di pagamento entro un determinato periodo di tempo e le norme specifiche di ciascun fondo specificano l'applicazione precisa della regola del disimpegno per ciascun fondo SIE.

Invero, a definire la regola del disimpegno provvede il medesimo Regolamento UE 1303/2013 che sancisce la **regola dell'“n+3”** (in luogo del cd. “n+2” relativa al precedente periodo di programmazione).

In particolare, l'articolo 136 del Regolamento dispone che la Commissione procede al **disimpegno delle somme** – relative ad un programma operativo - **che non siano state utilizzate** per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale e per i pagamenti intermedi **entro il 31 dicembre del terzo esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno di bilancio** nell'ambito del programma operativo stesso, o per la quale non sia stata presentata una domanda di pagamento. Il disimpegno delle risorse comunitarie comporta anche la parallela riduzione di disponibilità delle relative risorse di cofinanziamento nazionale.

Sono previste delle eccezioni al disimpegno: l'importo interessato dal disimpegno si intende comunque ridotto degli importi equivalenti alla parte dell'impegno di bilancio per la quale le operazioni sono sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo sospensivo; non è stato possibile eseguire una richiesta di pagamento per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma, in tutto o in parte.

Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore ne devono dimostrare le conseguenze dirette sulla realizzazione di tutto o parte del programma.

Entro il 31 gennaio lo Stato membro invia alla Commissione informazioni in merito alle eccezioni di disimpegno, per l'importo da dichiarare entro la chiusura dell'esercizio precedente (articolo 87).

La regola del disimpegno è dunque strettamente connessa alle **performance di spesa dei programmi di sviluppo rurale**.

L'avanzamento del bilancio europeo è infatti il punto di riferimento attraverso il quale si verifica il rispetto della "regola del disimpegno automatico" dei fondi europei.

Si osserva, al riguardo, che la regola si applica a livello di programma e non di Stato membro, sebbene le informazioni messe a disposizione dai servizi della Ue permettono comunque il confronto a livello di "sistema paese" in termini di performance delle spese e di eventuale grado di rischio di perdita dei fondi.

Per il periodo di programmazione 2007-2013 il livello di avanzamento della spesa pubblica relativa allo sviluppo rurale si colloca, secondo gli ultimi dati disponibili, al di sotto della media UE.

Dalle [informazioni Mipaaf/Rete rurale nazionale](#), risulta infatti che, al 31 agosto 2014, la media europea delle erogazioni sul FEASR relative al periodo di programmazione 2007-2014 ammontava all'83,42%, mentre l'aggregato dei 21 programmi italiani era pari al 75,74%.

I dati sulla situazione italiana hanno avuto un recente aggiornamento. L'avanzamento dell'utilizzo del FEASR al 1 gennaio 2015 ammonta per l'Italia all'81,02%. A rischio disimpegno è il 19,38% delle risorse FEASR.

Per un approfondimento sul punto, si veda l'*Appendice sullo stato di attuazione della Programmazione 2007-2013*.

### ***Gestione e monitoraggio delle risorse pubbliche per lo sviluppo rurale***

Il **Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie** - istituito, con la legge 16 aprile 1987, n. 183, presso il Ministero dell'economia e delle finanze<sup>26</sup>, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio - garantisce il coordinamento finanziario degli interventi previsti dalla normativa europea con quelli degli altri strumenti nazionali di agevolazione, e l'utilizzo dei flussi finanziari destinati all'attuazione delle politiche strutturali e dei Fondi SIE.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento dei contributi (europei e nazionali) per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria, il Fondo di rotazione si avvale, per il suo funzionamento, di appositi **conti correnti infruttiferi** aperti presso la Tesoreria generale dello Stato.

In particolare:

- nel **c/c n. 23211** (Ministero del Tesoro-Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: **Finanziamenti CEE**) confluiscono le risorse provenienti dal bilancio comunitario;
- il **c/c n. 23209** (Ministero del Tesoro-Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: **Finanziamenti nazionali**) accoglie le risorse del cofinanziamento nazionale degli interventi, provenienti dal bilancio dello Stato e da altre fonti residue;
- il **c/c n. 25051** (MEF **Interventi Complementari** alla Programmazione Comunitaria), gestisce i programmi complementari alla programmazione comunitaria ("Piano di Azione Coesione" del 2011 e ss. interventi attivabili ai sensi dell'art.1, comma 242, della legge n. 147/2013 – legge stabilità 2014).

---

<sup>26</sup> Il Fondo è stato istituito nell'ambito del Ministero del tesoro presso la Ragioneria generale dello Stato "Ispettorato generale rapporti con l'Unione europea – IGRUE", con le caratteristiche di fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio. Con il D.P.R. 29 dicembre 1988, n. 568, è stato dettato il regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative di funzionamento del Fondo.

Nel **bilancio dello Stato (cap. 7493/Economia)** sono iscritte le **somme da versare** annualmente al **conto corrente infruttifero** aperto presso la tesoreria centrale dello stato denominato "Ministero del tesoro - Fondo rotazione attuazione politiche comunitarie: **finanziamenti nazionali**". Nel bilancio per il **2015**, la dotazione del cap. è di **4.950 milioni di euro per il 2015**, 4.450 milioni per il 2016 e a 4.950 milioni per il 2017.

Attraverso il Fondo si assicura dunque la centralizzazione **presso la tesoreria dello Stato** dei flussi finanziari provenienti dall'Unione europea e la gestione univoca dei relativi trasferimenti in favore delle Amministrazioni e degli Enti titolari, consentendo anche di monitorare l'impatto di tali flussi sugli aggregati di finanza pubblica, in funzione anche del rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

La gestione del Fondo di rotazione si concretizza, quindi in:

- **operazioni di acquisizione delle risorse che l'Unione europea destina all'Italia** e conseguente trasferimento delle stesse in favore di Amministrazioni pubbliche ed organismi privati aventi diritto;
- **assegnazione, con appositi decreti direttoriali, della quota di finanziamento di parte nazionale degli interventi UE e relative operazioni di erogazione delle risorse** in favore delle Amministrazioni e degli altri organismi interessati;
- **chiusure finanziarie** degli interventi comunitari, con riconoscimento ed erogazione del contributo finale di parte nazionale.

Per quanto attiene al periodo di **programmazione 2014/2020**, una serie di interventi legislativi hanno delineato le **modalità operative del Fondo** nonché ne hanno definito taluni specifici criteri di flessibilità.

Le norme adottate hanno portata generale, nel senso che non sono finalizzate al solo FEASR, ma a tutti gli altri Fondi SIE di cui l'Italia beneficia, tra questi, quelli strutturali, relativi alla politica di coesione.

In particolare, la legge di stabilità 2014 – da ultimo modificata ed integrata dalla legge di stabilità 2015 - ha previsto che alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'UE per il periodo di programmazione 2014/2020 a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (**FEASR**) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), a titolarità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorre il **Fondo di rotazione** per le politiche comunitaria nella misura massima del **70 per cento** degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. Il restante **30 per cento** è a carico dei **bilanci delle regioni e delle province autonome**, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti (articolo 1, comma 240).

Per gli interventi a titolarità delle **Amministrazioni centrali** dello Stato, alla copertura degli **oneri** relativi alla quota di **cofinanziamento** nazionale pubblica si provvede, **integralmente, con le disponibilità del Fondo di rotazione** (articolo

1, comma 241). L'Intesa del 16 gennaio 2014 tra Stato, Regioni e province autonome sul riparto del FEASR ha infatti seguito questa linea direttrice.

Inoltre, il Fondo concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi agli **interventi complementari** rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento SIE, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020. Per massimizzare le risorse da destinare agli interventi complementari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere anch'esse al finanziamento degli stessi programmi con risorse a carico dei propri bilanci (articolo 1, comma 242).

Il Fondo è autorizzato a **concedere**, nel limite di **500 milioni di euro annui** a valere sulle proprie disponibilità, **anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale** dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'UE con i fondi strutturali, il **FEASR** ed il **FEAMP**, nonché dei programmi complementari (articolo 1, comma 243)<sup>27</sup>.

Inoltre, per accelerare e semplificare l'*iter* dei pagamenti inerenti gli interventi cofinanziati dall'UE di titolarità di amministrazioni centrali statali, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'UE di titolarità delle stesse amministrazioni centrali, il Fondo di rotazione provvede alle erogazioni riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione centrale titolare degli interventi (articolo 1, comma 671, legge di stabilità 2015).

Il **monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'UE per il periodo 2014/2020**, a valere sui fondi strutturali, sul FEASR e sul FEAMP, nonché degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione, è assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, attraverso il proprio sistema informativo.

A tal fine, le Amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per gli interventi di rispettiva competenza, assicurano la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di

---

<sup>27</sup> Le **risorse così anticipate vengono reintegrate** al Fondo, per la parte comunitaria, a valere **sui successivi accrediti** delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore del programma interessato. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa. Per i programmi complementari, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote riconosciute per ciascun programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.

Il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione.

singolo progetto, secondo le specifiche tecniche da definirsi congiuntamente tra RGS, MEF e Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi (articolo 1, comma 245, legge di stabilità 2014).

Si consideri comunque che, allo stato attuale, per ciò che riguarda il FEASR, il monitoraggio dello stato di avanzamento della spesa è effettuato da Rete Rurale nazionale che opera in connessione con Agea. Si veda, sul punto, infra, l'*Appendice*.

La legge di stabilità 2015 ha poi recentemente previsto che:

- il Fondo di rotazione concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, alla realizzazione del **sistema informatico di supporto alle attività di monitoraggio**, in relazione alle attività di previsione, gestione finanziaria, controllo e valutazione di impatto economico e finanziario degli interventi, compreso lo scambio elettronico dei dati con il sistema dell'UE e con altri sistemi nazionali;
- in attuazione dell'Accordo di partenariato 2014-2020 (che prevede un apposito programma complementare finanziato esclusivamente con risorse nazionali del Fondo di rotazione), le funzioni di autorità di *audit* dei programmi operativi nazionali (PON), cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020, sono svolte dal nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici - UVER Unità di verifica o dal Ministero dell'economia e delle finanze – RGS-IGRUE, ovvero da autorità di *audit* individuate presso le stesse amministrazioni centrali titolari di ciascun programma (articolo 1, comma 670, legge di stabilità 2015).

Sempre per ciò che riguarda le **attività di audit**, il D.L. n. 66/2014 (articolo 9, comma 8-*bis*) ha previsto, nell'ottica della semplificazione e dell'efficientamento dell'attuazione dei programmi di sviluppo cofinanziati dall'UE, che **il MEF si avvale di Consip S.p.A.**, nella sua qualità di centrale di committenza, per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate all'acquisizione di beni e di servizi strumentali all'esercizio delle relative funzioni, da parte delle autorità di gestione, certificazione e *audit* istituite presso le amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati dall'UE.

In attuazione di tali norme, tutte finalizzate a razionalizzare e rendere maggiormente stringenti i controlli, è stata adottata dal MEF il **D.M. 28 gennaio 2015**, il quale, per assicurare l'immediata messa in opera delle iniziative di supporto ed assistenza tecnica specialistica per l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei per il periodo 2014/2020, ha assegnato l'importo di 92,7 milioni di euro (IVA esclusa), a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per le azioni da intraprendere negli anni dal 2015 al 2020. Tale importo è stato ripartito tra le varie Amministrazioni regionali e statali beneficiarie, secondo la tabella allegata al medesimo D.M..



Si segnala poi che – sempre nell’ottica di un controllo e monitoraggio sull’uso dei Fondi UE e delle relative risorse nazionali di cofinanziamento – la legge di stabilità 2014 ha disposto l’assoggettamento al **controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile** i contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti gli interventi di titolarità delle Amministrazioni centrali statali, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell’UE, ovvero aventi carattere di complementarità rispetto alla programmazione UE, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione (articolo 1, comma 247)<sup>28</sup>.

L’esigenza di garantire un più efficace e veloce uso dei fondi europei e di non incorrere nelle sanzioni previste dall’ordinamento dell’Unione in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell’attuazione di piani e programmi cofinanziati dall’UE ha poi determinato una serie di altri interventi da parte del legislatore.

In particolare, il D.L. n. 133/2014 attribuisce **al Presidente del Consiglio dei ministri**, sentita la Conferenza unificata (che si dovrà esprimere nel termine di 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende reso), la facoltà di proporre al CIPE il **definanziamento** e la **riprogrammazione delle risorse** non impegnate, **qualora** le PP.AA si siano rese responsabili di **inerzia, ritardo o inadempimento dell’attuazione di piani, programmi ed interventi cofinanziati dall’Unione europea**, ovvero dell’utilizzo del fondo nazionale per le politiche di coesione, facendo salvo il principio di territorialità. Tali risorse possono essere attribuite anche ad altro livello di governo.

Al Presidente del Consiglio è attribuito l’esercizio dei **poteri ispettivi e di monitoraggio** volti ad accertare il rispetto della tempistica dei pagamenti, anche attraverso le amministrazioni statali e non statali dotate di specifica competenza tecnica.

Al medesimo Presidente del Consiglio sono attribuiti i **poteri sostitutivi** già previsti dall’articolo 9, comma 2, del D.L. n. 69/2013, in caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell’attuazione degli interventi. (articolo 12).

---

<sup>28</sup> Restano ferme le disposizioni relative alla gestione delle contabilità speciali di cui alla legge n. 1041/1971, per la rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti assoggettati al controllo di cui sopra.

**Appendice:  
stato di attuazione della Programmazione per  
lo sviluppo rurale  
2007-2013**



Per il periodo di programmazione 2007-2013, il livello di avanzamento della spesa pubblica relativa allo sviluppo rurale si colloca al di sotto della media UE.

Dalle [informazioni Mipaaf/Rete rurale nazionale](#), risulta infatti che, al 31 agosto 2014, la media europea delle erogazioni sul FEASR relative al periodo di programmazione 2007-2014 ammontava all'83,42%, mentre l'aggregato dei 21 programmi italiani era pari al 75,74%.

I dati hanno avuto un recente aggiornamento. A Gennaio 2015, la spesa cumulata (periodo 1 gennaio 2007- 31 gennaio 2015) ammonta a 7.244 milioni<sup>29</sup> (pari a complessivi 14.308 milioni di spesa pubblica)<sup>30</sup>.

L'avanzamento dell'utilizzo del FEASR al 1 gennaio 2015 ammonta dunque per l'Italia all'81,02%.

Come è noto, il 2015 è l'ultimo anno entro il quale possono essere utilizzate le risorse relative al precedente periodo di programmazione (per la regola dell'n+2): l'importo da spendere entro il 31 dicembre 2015 ammonta a circa 1.742 milioni.

**A rischio disimpegno è il 19,38% delle risorse FEASR del periodo di programmazione 2007-2013.**

Fonte: Rete rurale Nazionale.

PSR	Impegno 2007/2013	Totale speso complessivo 1/1/2007-31/1/2015	Importo da spendere entro il 31/12/2015
Rete Rurale nazionale	41.459.883,00	32.968.436,52	8.491.446,48
Abruzzo	192.572.000,00	144.276.484,59	48.295.515,41
Bolzano	148.205.000,00	139.804.237,78	8.400.762,22
Emilia Romagna	527.819.000,00	426.257.490,58	101.561.509,42
Friuli Venezia Giulia	119.774.000,00	97.985.702,22	21.788.297,78
Lazio	315.419.000,00	249.305.770,48	66.113.229,52
Liguria	114.621.000,00	97.097.290,68	17.523.709,32
Lombardia	471.110.000,00	428.032.108,05	43.077.891,95
Marche	217.609.000,00	172.082.026,82	45.526.973,18
Piemonte	442.019.000,00	353.053.882,04	88.965.117,96
Toscana	388.956.000,00	319.220.296,48	69.735.703,52
Trento	108.566.000,00	94.937.889,26	13.628.110,74
Umbria	353.613.000,00	272.010.840,42	81.602.159,58
Valle d'Aosta	56.108.000,00	45.536.837,56	10.571.162,44
Veneto	478.155.000,00	410.074.174,22	68.080.825,78
Molise	92.959.000,00	74.368.133,58	18.590.866,42
Sardegna	571.596.000,00	454.756.140,92	116.839.859,08
Basilicata	384.627.000,00	282.106.171,66	102.520.828,34
Calabria	650.151.000,00	518.143.855,69	132.007.144,31
Campania	1.110.774.000,00	858.100.210,90	252.673.789,10
Puglia	927.827.000,00	740.885.843,11	186.941.156,89
Sicilia	1.271.842.000,00	1.033.043.781,59	238.798.218,41
<b>Totale</b>	<b>8.985.781.883,00</b>	<b>7.244.047.605,16</b>	<b>1.741.734.277,84</b>

La Tabella nella pagina successiva mostra la descrizione analitica delle risorse a rischio disimpegno per ciascuna regione e provincia autonoma.

<sup>29</sup> Ai quali occorre aggiungere 580 milioni di euro a titolo di anticipo del 7%, che costituisce una spesa ai fini del rispetto del meccanismo della regola del disimpegno automatico "N+2".

<sup>30</sup> Si veda il [Report mensile gennaio 2015](#) "Programmi di sviluppo rurale 2007-2013 – La programmazione finanziaria, l'avanzamento del bilancio comunitario e della spesa pubblica effettivamente sostenuta – al 31 gennaio 2015", sul sito istituzionale di Rete rurale nazionale.

Programmazione sviluppo rurale 2007-2013

Tabella - Avanzamento della spesa pubblica effettivamente sostenuta al 31 gennaio 2015 e situazione disimpegno automatico FEASR al 31 dicembre 2015

Programma	Data Approvazione iniziale	Programmazione 2007 - 2013		Avanzamento della spesa pubblica effettivamente sostenuta				Spesa da realizzare entro il 31 dicembre 2015		
		Destazione finanziaria complessiva		Spesa sostenuta nel periodo 01/01/2015 - 31/01/2015		Avanzamento spesa (%)	Spesa pubblica (*)	FEASR situazione disimpegno automatico	FEASR situazione disimpegno automatico (%)	
		Spesa pubblica	FEASR	Spesa pubblica	FEASR					
Abruzzo	15/02/2008	426.327.617,00	192.572.000,00	40.418,26	17.784,04	144.276.484,59	75,68%	106.919.302,14	48.295.315,41	20,88%
Basilicata	12/09/2007	330.192.224,00	148.218.000,00	199.863,62	94.869,51	139.804.337,78	94,69%	18.716.415,50	8.400.262,21	5,67%
Basilicata	12/09/2007	1.187.863.833,00	527.219.000,00	8.150.199,81	3.738.853,40	436.857.490,58	81,98%	222.798.810,63	101.561.509,42	19,24%
Emilia Romagna	20/11/2007	265.663.479,00	119.774.000,00	-51.444,20	-22.652,91	218.775.659,57	82,54%	48.330.946,25	21.788.297,78	18,19%
Lazio	15/02/2008	700.434.587,00	315.419.000,00	-80.318,78	-22.608,75	587.810.211,38	81,07%	146.814.207,86	66.113.226,52	20,96%
Liguria	20/11/2007	290.140.047,00	114.621.000,00	-16.198,32	-8.678,78	246.083.208,42	84,82%	44.357.251,61	17.523.208,52	15,29%
Lombardia	16/10/2007	1.026.027.304,00	471.110.000,00	3.378.692,64	2.382.824,11	936.711.100,14	91,29%	93.810.051,47	43.077.091,98	9,14%
Marche	15/02/2008	482.262.868,00	217.609.000,00	-126.591,09	-58.865,76	385.158.272,52	79,34%	100.900.539,67	45.526.073,18	20,92%
Molise	25/02/2008	206.992.206,00	92.589.000,00	-1.603,34	-276,66	74.568.133,58	80,58%	41.314.296,52	18.990.866,42	20,08%
Piemonte	28/11/2007	974.087.593,00	442.070.000,00	27.443,94	9.085,99	787.276.696,98	80,32%	196.054.588,61	88.965.117,96	20,13%
Piemonte	28/11/2007	1.284.746.987,00	571.596.000,00	-27.534,53	-12.115,20	1.021.284.796,80	79,69%	262.614.053,41	116.839.859,08	20,44%
Puglia	16/10/2007	870.527.529,00	388.596.000,00	6.099.381,26	2.778.865,21	715.678.676,12	82,21%	156.076.357,54	69.735.703,52	17,93%
Toscana	15/02/2008	298.264.291,00	128.546.000,00	527.186,01	189.284,76	348.382.187,58	86,15%	34.992.885,58	13.428.110,24	12,52%
Umbria	07/02/2008	762.633.544,00	321.213.000,00	-28.774,32	-12.666,63	722.010.580,42	77,63%	131.530.071,22	61.602.159,28	20,98%
Valle d'Aosta	15/02/2008	123.640.290,00	56.138.000,00	0,00	0,00	101.869.751,62	82,48%	21.296.529,69	10.571.165,44	18,59%
Veneto	17/10/2007	1.042.158.578,00	478.158.578,00	6.070.303,06	2.699.884,49	410.074.174,22	85,29%	148.384.072,20	68.080.823,78	14,38%
<b>Totale Competibilita</b>		<b>10.245.312.237,00</b>	<b>4.894.101.000,00</b>	<b>26.190.228,63</b>	<b>11.173.863,84</b>	<b>3.778.999.305,69</b>	<b>82,49%</b>	<b>1.826.371.625,30</b>	<b>820.301.694,31</b>	<b>17,64%</b>
Basilicata (*)	15/02/2008	667.628.664,00	384.627.000,00	9.030,18	5.192,40	496.100.443,53	74,27%	178.033.783,13	102.520.828,34	26,69%
Calabria	29/11/2007	1.087.508.918,00	650.151.000,00	-145.949,52	-89.276,32	897.557.413,65	79,77%	230.808.622,43	131.007.144,31	20,30%
Campania	20/11/2007	1.808.863.083,00	1.110.774.000,00	-300.276,51	-184.343,97	1.498.733.430,54	77,83%	411.726.672,83	282.673.798,10	22,25%
Puglia	18/02/2008	1.595.065.914,00	927.827.000,00	-908.449,59	-304.447,90	1.288.244.880,71	80,88%	321.582.333,24	186.941.156,89	20,15%
Sicilia	18/02/2008	2.172.868.885,00	1.271.842.000,00	-206.461,90	-86.613,99	1.746.597.148,11	79,01%	467.689.910,11	238.768.118,41	18,38%
<b>Totale Convergenza</b>		<b>7.333.465.434,00</b>	<b>4.348.221.000,00</b>	<b>-1.342.387,34</b>	<b>-459.489,78</b>	<b>3.774.537.278,54</b>	<b>76,74%</b>	<b>1.539.941.322,19</b>	<b>912.943.117,28</b>	<b>21,01%</b>
<b>Reti Rurali Nazionali</b>	15/08/2007	<b>82.919.266,00</b>	<b>41.459.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.936.872,02</b>	<b>79,52%</b>	<b>16.982.892,95</b>	<b>8.471.446,48</b>	<b>20,48%</b>
<b>Totale generale</b>		<b>17.661.697.007,00</b>	<b>8.985.791.800,00</b>	<b>24.943.368,29</b>	<b>11.114.973,26</b>	<b>14.309.223.998,28</b>	<b>81,01%</b>	<b>3.583.685.646,48</b>	<b>1.541.094.272,94</b>	<b>19,98%</b>

(\*) Il importo potranno essere modificati in relazione alla chiusura dei conti relativi alle spese sostenute al 31/12/2014

Elaborazione Rete Rurale Nazionale su dati AGEA Coordinamento

N.B. i dati numerici contenuti nella tabella qui in esame, e nella precedente, hanno natura meramente indicativa in quanto i dati di spesa inerenti l'arco temporale 1 gennaio 2015 - 31 gennaio 2015 non hanno ancora formato oggetto di dichiarazione formale di spesa ai servizi della Commissione Europea. Tali informazioni, quindi, non possono essere prese a riferimento ai fini legali del calcolo delle spese pubbliche (la cui responsabilità è in capo agli Organismi Pagatori) e dell'applicazione del disimpegno automatico dei fondi comunitari (la cui responsabilità è in capo ai servizi della Commissione Europea).

### **La “costruzione” della dotazione per lo sviluppo rurale per l'Italia nel periodo di programmazione 2007-2013**

Con **Decisione della Commissione 2006/636/CE** del 12 settembre 2006 è stata fissata la ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno per il sostegno comunitario allo sviluppo rurale relativi al periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013)<sup>31</sup>.

All'Italia sono stati attribuiti **inizialmente 8.292.009.883 euro** di FEASR.

Il relativo riparto a livello nazionale è stato operato tra le Regioni e le Province Autonome è stato sancito dall'Intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 31 ottobre 2006.

Con successiva **Decisione della Commissione 2009/14/CE** del 17 dicembre 2008 è stata modificata la ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno per il sostegno comunitario allo sviluppo rurale relativi al periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 come seguito del passaggio di risorse comunitarie dal I° al II° pilastro della PAC derivanti dalla modifica della modulazione obbligatoria e dalla riforma della normativa per il settore vino.

All'Italia sono stati assegnati **ulteriori 228.288.000 euro** (di cui 70.500.000 derivati dalla modulazione obbligatoria e 157.788.000 derivanti dalla riforma del settore vino) rispetto alla dotazione iniziale.

Le attribuzioni FEASR originarie all'Italia sono quindi passate a 8.520.297.883 euro.

La dotazione originaria complessiva, liberamente programmabile nell'ambito delle misure dei PSR, viene definita in gergo comunitario “*mainstream*”.

Con **Decisione della Commissione 2009/545/CE del 7 luglio 2009**, infine, è stata modificata la ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno per il sostegno comunitario allo sviluppo rurale relativi al periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 come effetto del passaggio di risorse comunitarie dal I° al II° pilastro derivanti dal controllo di salute della PAC (**Health Check**) e dai fondi messi a disposizione dall'Accordo sul Piano Europeo di Ripresa Economica (**Recovery Plan**).

All'Italia sono stati assegnati **ulteriori 465.484.000 euro** di quota FEASR supplementare (di cui 369.400.000 per le spese Health Check e 96.084.000 per le spese Recovery Plan).

Ai sensi dell'articolo 69.5 bis del Reg. (CE) 1698/05 gli importi **Health Check** hanno un vincolo di destinazione ovvero possono essere spesi **esclusivamente a favore di operazioni inerenti** tutte le nuove sfide ad eccezione delle **infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali**.

Ai sensi dell'art. 69.2 bis del Reg. (CE) 1698/05, invece, gli importi **Recovery Plan** possono essere spesi non solo per le infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali ma **anche per le altre** iniziative (flessibilità attribuita allo Stato membro in sede di programmazione degli interventi).

Il **riparto a livello interno** delle predette risorse è stato sancito dall'Intesa Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del **29 luglio 2009**.

---

<sup>31</sup> La presente ricostruzione è tratta da Rete Rurale Nazionale, nel Report *Programmi di Sviluppo Rurale 2007-2013 La programmazione finanziaria, l'avanzamento del bilancio comunitario e della spesa pubblica effettivamente sostenuta* - terzo trimestre 2014 (q3-2014) dati al 15 ottobre 2014.

Il MIPAAF, su richiesta della CE e delle Regioni, ha dunque predisposto e trasmesso con decreto ministeriale 23210 del 9 ottobre 2009 l'aggiornamento della ventilazione finanziaria di quota FEASR per programma, distinta tra *mainstream* ed attribuzioni supplementari.

Le **attribuzioni FEASR complessive all'Italia** nel periodo **2007-2013** ammontano dunque a **8.985.781.883 euro**.

In virtù della Legge n.117 del 3 agosto 2009, che ha stabilito il **distacco di 7 comuni** dalla Regione Marche e la loro aggregazione alla Regione Emilia Romagna, si è reso necessario adeguare le relative assegnazioni FEASR dei PSR in questione.

L' **Intesa** della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del **7 ottobre 2010** sull'emendamento del Piano Strategico Nazionale ha conseguentemente disposto, tra gli altri, lo storno di 561.000 euro di quota FEASR dal PSR Marche al PSR Emilia Romagna.

La tabella che segue fornisce una indicazione della dotazione FEASR definitiva assegnata all'Italia per il periodo di programmazione 2007-2013 e del relativo riparto tra le regioni e le province autonome a seguito delle vicende sopra esposte.

Conferenza Stato Regioni del 7 ottobre 2010

Programmi	Dotazione ordinaria	Incremento dotazione ordinaria	Dotazione ordinaria complessiva (mainstream)	Dotazione per Health Check e Recovery Plan	Dotazione complessiva
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (3) + (4)
Abruzzo	168.911.000	12.059.000	180.970.000	5.282.000	186.252.000
Bolzano	137.575.000	722.000	138.297.000	10.814.000	149.111.000
Emilia R.	411.251.000	41.507.000	453.319.000	30.827.000	484.146.000
Friuli V.G.	108.773.000	3.807.000	112.580.000	7.932.000	120.512.000
Lazio	288.384.000	11.985.000	300.369.000	17.105.000	317.474.000
Liguria	106.047.000	253.000	106.300.000	9.025.000	115.325.000
Lombardia	395.949.000	11.517.000	407.466.000	63.644.000	471.110.000
Marche	202.320.000	3.165.000	204.924.000	14.002.000	218.926.000
Molise	85.790.000	1.498.000	87.288.000	6.238.000	93.526.000
Piemonte	394.500.000	8.664.000	403.164.000	41.660.000	444.824.000
Sardegna	551.250.000	3.804.000	555.054.000	19.845.000	574.899.000
Toscana	369.210.000	3.700.000	372.910.000	18.516.000	391.426.000
Trento	100.652.000	2.942.000	103.594.000	5.626.000	109.220.000
Umbria	334.430.000	4.248.000	338.678.000	18.080.000	356.758.000
Valle d'Aosta	52.221.000	112.000	52.333.000	4.118.000	56.451.000
Veneto	402.457.000	32.076.000	434.533.000	47.432.000	481.965.000
<b>Totale Competitività</b>	<b>4.109.720.000</b>	<b>142.059.000</b>	<b>4.251.779.000</b>	<b>320.146.000</b>	<b>4.571.925.000</b>
Basilicata	372.650.000	1.996.000	374.646.000	12.194.000	386.840.000
Calabria	623.341.000	4.228.000	627.569.000	26.372.000	653.941.000
Campania	1.082.349.000	5.952.000	1.088.301.000	30.530.000	1.118.831.000
Puglia	851.327.000	36.603.000	887.930.000	45.654.000	933.584.000
Sicilia	1.211.163.000	37.450.000	1.248.613.000	30.588.000	1.279.201.000
<b>Totale Convergenza</b>	<b>4.140.830.000</b>	<b>86.229.000</b>	<b>4.227.059.000</b>	<b>145.338.000</b>	<b>4.372.397.000</b>
Rete Rumle Nazionale	41.459.883	0	41.459.883	0	41.459.883
<b>Totale Italia</b>	<b>8.292.009.883</b>	<b>228.288.000</b>	<b>8.520.297.883</b>	<b>465.484.000</b>	<b>8.985.781.883</b>

Decisioni comunitarie: 2006/636/CE

2009/14/CE

2009/545/CE

Le predette decisioni hanno dunque indotto le autorità regionali a rivedere e riprogrammare i piani finanziari dei PSR (FEASR + cofinanziamento nazionale).

Inoltre, a seguito del **terremoto del 20 maggio 2012**, che ha gravemente colpito alcuni territori della Regione Emilia Romagna e altre aree limitrofe, con l'**Intesa** della Conferenza Stato Regioni del **6 giugno 2012**, si è deciso di effettuare uno **storno**

**parziale** delle risorse assegnate ai PSR per l'**annualità 2013 a favore dei PSR Emilia Romagna e Abruzzo** (anch'esso colpito dal sisma nell'aprile 2009).

Pertanto, l'annualità 2013 di ciascun PSR (ad eccezione dei PSR delle Regioni Abruzzo, Emilia Romagna e Lombardia) è stata decurtata del 4% per la parte FEASR, per un importo complessivo pari a € 49.993.000, di cui € 43.673.000, assegnati al PSR della Regione Emilia Romagna per affrontare le numerose emergenze derivanti dal terremoto e a 6.320.000 al **PSR della Regione Abruzzo**, colpita dal sisma del 2009, al fine di intervenire a favore delle aziende danneggiate dal **sisma del 2009**.

La tabella che segue fornisce il quadro del riparto interno delle risorse come riprogrammato a seguito dei predetti eventi.

Regione	Totale FEASR ante emergenza terremoto	ANNUALITA' 2013	Storno 4% per emergenza terremoto (in diminuzione)	Riassegnazione fondi stornati (in aumento)	NUOVA ANNUALITA' 2013	Nuovo FEASR (2007 - 2013)
Abruzzo	186.252.000	30.422.000		6.320.000	36.742.000	192.572.000
Bolzano	149.111.000	22.628.000	906.000		21.722.000	148.205.000
Emilia Romagna	484.146.000	76.743.000		43.673.000	120.416.000	527.819.000
Friuli Venezia Giulia	120.512.000	18.435.000	738.000		17.697.000	119.774.000
Lazio	317.474.000	51.360.000	2.055.000		49.305.000	315.419.000
Liguria	115.325.000	17.588.000	704.000		16.884.000	114.621.000
Lombardia	471.110.000	78.610.000	0		78.610.000	471.110.000
Marche	218.926.000	32.912.000	1.317.000		31.595.000	217.609.000
Molise	93.526.000	14.163.000	567.000		13.596.000	92.959.000
Piemonte	444.824.000	70.123.000	2.805.000		67.318.000	442.019.000
Sardegna	574.899.000	82.563.000	3.303.000		79.260.000	571.596.000
Toscana	391.426.000	61.749.000	2.470.000		59.279.000	388.956.000
Trento	109.220.000	16.341.000	654.000		15.687.000	108.566.000
Umbria	356.758.000	78.609.000	3.145.000		75.464.000	353.613.000
Valle d'Aosta	56.451.000	8.561.000	343.000		8.218.000	56.108.000
Veneto	481.965.000	95.234.000	3.810.000		91.424.000	478.155.000
<b>Competitività</b>	<b>4.571.925.000</b>	<b>756.041.000</b>	<b>22.817.000</b>	<b>49.993.000</b>	<b>783.217.000</b>	<b>4.599.101.000</b>
Basilicata	386.840.000	55.301.000	2.213.000		53.088.000	384.627.000
Calabria	653.941.000	94.734.000	3.790.000		90.944.000	650.151.000
Campania	1.118.831.000	201.419.000	8.057.000		193.362.000	1.110.774.000
Puglia	933.584.000	143.924.000	5.757.000		138.167.000	927.827.000
Sicilia	1.279.201.000	183.969.000	7.359.000		176.610.000	1.271.842.000
<b>Convergenza</b>	<b>4.372.397.000</b>	<b>679.347.000</b>	<b>27.176.000</b>	<b>0</b>	<b>652.171.000</b>	<b>4.345.221.000</b>
<b>Totale PSR</b>	<b>8.944.322.000</b>	<b>1.435.388.000</b>	<b>49.993.000</b>	<b>49.993.000</b>	<b>1.435.388.000</b>	<b>8.944.322.000</b>
Rete Rurale Nazionale	41.459.883	5.817.996	0	0	5.817.996	41.459.883
<b>Totale</b>	<b>8.985.781.883</b>	<b>1.441.205.996</b>	<b>49.993.000</b>	<b>49.993.000</b>	<b>1.441.205.996</b>	<b>8.985.781.883</b>